



ARCHIVIO PATRIZIALE DI CEVIO-LINESCIO

Raccoglitore 1

Inventari e indici

Documenti sciolti e registri del XVI-XVIII secolo



SOMMARIO GENERALE

- * Il primo numero indica il raccoglitore mentre il secondo indica la sezione al suo interno

sezione

RACCOGLITORE 1

Premessa

Documenti sciolti e registri del XVI-XVIII secolo

☐ Inventario sistematico-cronologico	1.1
☐ Regesti	1.2
☐ Indice alfabetico dei nomi di persona	1.3

RACCOGLITORE 2

Documenti sciolti, registri e incarti del XIX-XX secolo

☐ Piano di classificazione	2.1
☐ Inventario sistematico-cronologico	2.2
☐ Appendice: registri degli obblighi del XIX secolo	2.3
☐ Indice alfabetico delle materie e dei toponimi	2.4

Premessa

La documentazione dell'archivio e i relativi inventari sono stati suddivisi nei seguenti due fondi:

1. Documenti del XVI-XVIII secolo

Il fondo d'epoca balivale comprende 165 documenti cartacei prodotti fra il 1519 e il 1796.

I documenti sono stati innanzitutto suddivisi in sei gruppi (in base alla tematica o all'ente che li ha prodotti): "*Vertenza fra i Comuni di Cevio e Bignasco per i confini territoriali*", "*Oratorio della Madonna del Ponte della Rovana*", "*Confraternita del Santissimo Sacramento*", "*Famiglia Franzoni*", "*Diversi*" e "*Registri*". In un secondo tempo si è proceduto ad una loro ulteriore classificazione e all'ordinamento cronologico degli stessi. Infine per ogni documento (a parte i registri) è stato allestito un riassunto del contenuto (registro).

Per comprendere in che modo sono stati suddivisi i documenti e i relativi registi si veda il inventario sistematico cronologico (sezione 1.1).

Per facilitare l'accesso alle informazioni contenute nei registi è stato redatto un indice alfabetico dei nomi di persona (sezione 1.3).

2. Documenti del XIX e XX secolo

Fanno parte di questo fondo:

- I documenti sciolti del periodo compreso fra il 1803 e il 1960 circa che, conservati semplicemente come "corrispondenza", oppure senza criterio alcuno, hanno dovuto essere classificati singolarmente.
Vista la loro importanza, per gli obblighi del XIX secolo sono pure stati redatti dei registi che si possono trovare in appendice all'inventario (sezione 2.3)
- Gli incarti, cioè i documenti che prima del riordino erano riuniti in maniera sufficientemente omogenea in unità archivistiche (dossier, raccoglitori, ecc.) delle quali si è potuto mantenere, a grandi linee, la struttura. I documenti di questo fondo risalgono al periodo compreso fra il 1924 e il 1995 circa.
- I 57 registri, che coprono il periodo fra il 1803 e il 2010 .

I documenti sono stati riordinati in base ad una classificazione predefinita, composta da 13 categorie principali che si diramano in ulteriori 190 sottocategorie. Una volta suddivisi in base alla categoria di riferimento, i documenti sono stati ordinati cronologicamente.

Per una visione d'insieme delle rubriche utilizzate si consulti il piano di classificazione (sezione 2.1).

Per facilitare l'accesso alle informazioni contenute nell'inventario sistematico-cronologico è stato redatto un indice alfabetico delle materie e dei toponimi (sezione 2.4).

I documenti del periodo compreso fra il XVI e il XVIII secolo sono conservati in 4 scatole d'archivio recanti la dicitura "*Fondo balivale / Documenti sciolti*".

I documenti sciolti del XIX e XX secolo sono conservati in 30 scatole d'archivio recanti la dicitura "*Fondo A / Documenti sciolti*".

Per una loro migliore tutela i documenti sono conservati sciolti nelle cartelle. Si raccomanda perciò all'utente di usare prudenza nel manipolare i documenti, badando di non modificarne la collocazione o la successione cronologica.



DOCUMENTI DEL XVI-XVIII SECOLO

FONDO BALIVALE

1.1 Inventario sistematico-cronologico

Avvertenza

La struttura dell'inventario corrisponde a quella adottata per la classificazione dei documenti e la presentazione dei registi. Si elencano i seguenti dati:

- **Argomento** della categoria tematica.
- **Date estreme** dei documenti contenuti in un'unità ("dal - al").
- **Numero dell'unità archivistica** in cui sono conservati i documenti (la prima cifra corrisponde a quella della scatola, la seconda a quella della cartella in cui si trovano i documenti).

All'interno della cartella i documenti sono disposti in ordine cronologico. Tutti i documenti sono stati numerati a matita sul retro (indicando la data, l'unità archivistica e il numero progressivo del documento all'interno dell'unità archivistica).

I documenti del periodo balivale sono conservati in 4 scatole recanti la dicitura "*Fondo balivale / Documenti sciolti*".

Per una loro migliore tutela sono conservati sciolti nelle cartelle. Si raccomanda perciò all'utente di usare prudenza nel manipolare i documenti, badando di non modificare la loro collocazione.



Inventario sistematico-cronologico

	dal	- al	Unità	
1. Vertenza fra i Comuni di Cevio e Bignasco	1428	- 1616	1.1	
per i confini territoriali	1616	- 1619	1.2	
	1619		1.3	
	1619		1.4	
	1619		2.1	
	1619		2.2	
	1619		2.3	
	1619		2.4	
	1619		3.1	
	1619	- 1620	3.2	
	1620	- 1792	3.3	
	1792	- 1793	3.4	
	1793	- 1796	3.5	
2. Oratorio della Madonna del Ponte della Rovana	1713	- 1774	4.1	
3. Confraternita del Santissimo Sacramento	1750	- 1800	4.2	
4. Famiglia Franzoni	1613	- 1791	4.3	
5. Diversi	1544	- 1593	4.4	
6. Registri:				
- Estimo della Squadra di mezzo	1748		R 1	
- Estimo della Squadra di Cevio	1748		R 2	
- Libro delle risoluzioni del Comune di Cevio	1782	- 1813	R 3	1
- Libro degli ordini del Comune di Cevio	1794		R 4	

1. Oltre ai verbali della Vicinanza il registro contiene pure i verbali delle Assemblee comunali e del Municipio per il periodo 1803-1813.



DOCUMENTI DEL XVI-XVIII SECOLO

FONDO BALIVALE

1.2 Regesti

Avvertenza

Oltre ad un riassunto del loro contenuto nei registi si fornisce una descrizione delle seguenti caratteristiche dei documenti:

- **Data cronica o estremi cronologici.** Quando un documento non riporta la data si fa uso dell'abbreviazione "s.d." (= senza data). Date desunte dal contenuto dell'atto o dalle sue caratteristiche formali sono indicate fra parentesi, per esempio:
"s.d. (XVIII secolo)" = documento non datato, molto probabilmente del XVIII secolo.
- La **lingua** in cui è redatto il documento.
- Per gli atti ufficiali viene specificato se si tratta dell'**originale** o di una **copia**.
- Lo **stato di conservazione** del documento quando lo stesso è in cattive condizioni o incompleto.
- La presenza di **sigilli** sul documento.
- La **segnatura d'archivio** grazie alla quale è possibile trovare il documento.


Le citazioni del testo originale sono redatte *in corsivo*. Nell'intento di facilitare la comprensione del testo, la punteggiatura e l'uso delle maiuscole sono stati di norma adattati ai criteri moderni.

Eventuali omissioni di parti del testo originale decise dal redattore del regesto sono segnalate con tre puntini posti fra parentesi quadre [...].

Come i documenti, i registi sono suddivisi secondo la classificazione adottata e disposti in ordine cronologico.

Nel caso dei documenti non databili o con data parziale, il regesto è collocato in base al criterio della data più recente possibile (p. es. un atto datato "dicembre 1798" è collocato successivamente ad un atto del "19 dicembre 1798" perché potrebbe risalire al 31 dicembre 1798).

Esempio



1.56 1619 settembre 13

Ortstimme di Soletta, su richiesta dell'interprete Baldassarre Franzoni e di Antonio Franzoni, rappresentanti di Cevio, nella lite tra lo stesso comune e Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Lo scoltetto e il consiglio confermano la sentenza pronunciata dagli ambasciatori a Locarno e ribadiscono la loro ratifica del 19 agosto 1619.

Un. 2.2 / doc. 2 – tedesco - originale - sigillo impresso di Soletta gravemente danneggiato.



Segnatura del documento ("Un." = Unità archivistica; "doc." = documento). La segnatura è sempre formata da un primo numero che è quello della scatola d'archivio e da un secondo numero che corrisponde alla cartella conservata nella scatola; segue il numero successivo del documento.

Nel caso specifico il documento è reperibile nella scatola N. 1, cartella N. 2. Esso porta il numero 4.

1. VERTENZA FRA I COMUNI DI CEVIO E BIGNASCO PER I CONFINI TERRITORIALI

1.1 1428 giugno 5

Atto di divisione territoriale fra i Comuni di Bignasco e Caveragno.

Un. 1.1 / doc. 1 - italiano – copia conforme del XIX secolo

1.2 1519 luglio 5, Cevio

Wolfgang Iselin di Basilea, podestà e commissario di Vallemaggia e Lavizzara, pronuncia la propria sentenza nella causa tra il comune di Cevio, da una parte, e il comune di Bignasco, dall'altra, in merito al dominio sul territorio *a Contono infra seu riali de Sasseiis infra versus Cevium*. Il giudice dichiara che il territorio *a riale de Sasseiis infra versus Cevium* spetta a quelli di Cevio *pro eorum vicinorio et dominio*.

Notaio rogatario: Giacomo del fu Zane di Fusio.

Un. 1.1 / doc. 2 – tedesco -copia coeva (?)

1.3 1519 luglio 5

Versione in latino della sentenza precedente.

Un. 1.1 / doc. 3 – latino -copia del 1619

1.4 1519 luglio 5, Cevio

Traduzione in tedesco della sentenza precedente.

Un. 1.1 / doc. 4 – tedesco -copia semplice del XVII/XVIII sec.

1.5 1519 luglio 5

Sentenza emessa da Wolfgang Iseli di Basilea, lanfogto di Vallemaggia, sulla vertenza fra il Comune di Cevio, rappresentato da *Bernardo qm Filippo Bernardo Franzoni* e *Bernardo qm Stefano Franzoni*, e il Comune di Bignasco,

rappresentato da *Zanne Delponte*. Motivo del contendere è il possesso del territorio *del Cantono di Sotto, ossia della Valle dei Sasselli verso Cevio*.

I rappresentanti di Cevio affermano che il territorio in questione appartiene al loro comune *cominciando dal Riale Valcesco al di sotto di Solivo e dal Riale dei Sasselli anche al di sotto da l'Ovigo e così in linea retta discendendo dalla cima fino al basso*.

I rappresentanti di Bignasco sostengono invece che la zona *dalla parte verso Cantono fino ad un certo qual Ciosso, o sia Piano di Braso(?)* appartiene al loro comune.

Il lanfogto, dopo aver esaminato dei documenti presentati dai due comuni e aver sentito diversi testimoni, sentenza che è parte del territorio di Cevio *il territorio cominciando dal Riale de Sasselli nella parte di sotto verso Cevio, e ciò dalla cima di detto riale fino al basso [...] e che detto comune e uomini di Bignasco non abbiano alcun diritto e niente a loro non appartenga dal detto Riale dei Sasselli dalla parte di sotto, salvo il diritto alla stessa comune e uomini di Bignasco di possedere e percepire qualunque arbore e altre pezze se ne hanno*.

Un. 1.1 / doc. 5 - italiano - copia conforme del 1844

1.6 1519 luglio 11, Locarno

Gli ambasciatori dei XII cantoni, riuniti nel sindacato, pronunciano la loro sentenza in merito all'appello inoltrato da Zane del Ponte, rappresentante del comune di Bignasco, contro la sentenza del landvogt Wolfgang [Iselin] nella lite tra lo stesso comune, da una parte, e quello di Cevio, rappresentato da Bernardo di Filippo Bernardi, dall'altra, in merito ai confini dei rispettivi territori. Gli ambasciatori respingono l'appello e confermano la detta sentenza.

Un. 1.1 / doc. 6 – tedesco -copia semplice parziale del XVII/XVIII sec.

1.7 1519 luglio 11

Versione in latino della sentenza precedente.

Un. 1.1 / doc. 7 – latino -copia copia del 1619

1.8 1519 luglio 11

Frammento di una traduzione in lingua latina del documento precedente

Un. 1.1 / doc. 8 - latino - copia coeva - frammento

1.9 1519 luglio 11

Altro esemplare del documento precedente in versione italiana.

Un. 1.1 / doc. 9 - italiano – copia tradotta dal latino dal notaio Gio. Battista fu Martino Gobbi di Campo nel 1844

1.10 1523 luglio 7

Sentenza del Sindacato, riunito a Locarno, in merito alla causa vertente fra Cevio e Bignasco per i confini in località *Piano del Bravo*, nella parte verso Bignasco, andando in linea retta fino nella zona detta *Nella Costa*, in località *Derenato della Gronda della Mezentana*, luogo in cui è situata una croce scolpita in un sasso che segna i confini fra Bignasco e Someo.

Compaiono davanti al Sindacato *Giacomo qm Antonio Vicario, Zano Delponte, Giacomo Simonini e Bignaschino Mozio* in rappresentanza del Comune di Bignasco. Essi chiedono all'autorità svizzera di dichiarare che la zona in questione è di proprietà del loro comune, in virtù dei testimoni e dei documenti presentati a suffragio delle loro ragioni e in particolar modo dell'accordo fra Bignasco e Someo [del 1468] sulla definizione dei confini. Da tale atto in particolare risulta che quelli di Cevio non ebbero mai una zona di loro proprietà fra i comuni di Bignasco e Someo.

I rappresentanti del Comune di Cevio, *Bernardo Franzoni e Zanolo Filiatri del Boschetto*, affermano invece che il territorio in questione è di proprietà di Cevio, come comprovano le sentenze e i testimoni da loro presentati.

Dopo aver sentito le parti, il Sindacato decide in favore di Bignasco: tutte le sentenze precedenti sulla questione dovranno essere cassate e avrà valore legale solo la presente sentenza, in base alla quale il territorio di Bignasco si estende fino alla croce scolpita nel sasso che segna il confine fra Someo e Bignasco in linea retta fino al fiume.

Un. 1.1 / doc. 10 - latino - copia coeva

1.11 1523 luglio 7

Versione in italiano del documento precedente.

Un. 1.1 / doc. 11 – italiano – copia del 1844

1.12 1523 luglio 7

Altro esemplare del documento precedente.

Un. 1.1, doc. 12 – italiano – copia del 1848

1.13 1616 novembre 12-14, Cevio

Atti della causa dibattuta davanti a Samuel *Obwald* di Sciaffusa, landvogt di Vallemaggia, tra il comune di Cevio, rappresentato in giudizio da Giovanni Antonio Franzoni, da una parte, e Cristoforo di Zane del Ponte e il comune di Bignasco, rappresentato in giudizio dal notaio *Martineo*, in merito alla rifusione dei danni causati dal bestiame del detto Cristoforo del Ponte sul territorio di Cevio, nella zona che si estende dal *graben Pruinda biß zuo dem Forneto* e in quella dal *graben Pruinda biß zuo denn bach de Sassellis*. Il giorno 14 novembre 1616 il landvogt pronuncia la propria sentenza e dichiara che i danni dovranno essere ripagati secondo la stima già effettuata.

Un. 1.1 / doc. 13 – tedesco - copia coeva dell'originale sottoscritto dal cancelliere Franzoni

1.14 1616 novembre 12-14, Cevio

Copia in italiano del documento precedente.

Un. 1.2 / doc. 1 – italiano

1.15 1617 febbraio 20

Testimonianza di *Mughanino* del fu Giovanni Respini di Bietto, interrogato in merito all'estensione del territorio del comune di Cevio.

Un. 1.2 / doc. 2 – tedesco - copia coeva dell'originale sottoscritto dal notaio Giovanni Antonio Muscius

1.16 1617 febbraio 21

Testimonianza di *Magharino fq. Gio. de Respino de Bietto*.

Il teste afferma che un giorno, mentre con suo padre stava falciando fieno nella zona del *Saso delli Chinti*, arrivò un *Martino Bernardo di Bignasco* e disse che potevano *segar secondo li pioviri che vanno alli Chinti verso Cevio*.

Il Respini era pure informato di tre persone (*Zane del Saso de Cevio, Sartore del Saso di Cevio e il loro padre*) secondo le quali il *Riale de Valsescho* et il *Rial Trola(?)* segnavano il confine fra il territorio di Cevio e quello di Bignasco.

Notaio: Ant.s Alusius di Someo.

Un. 1.2 / doc. 3 - italiano

1.17 1619 giugno 15-21, Cevio

Atti del processo celebrato davanti a Heinrich Leu di Zurigo, landvogt di Vallemaggia, nella causa tra il comune di Cevio e quello di Bignasco in merito alla stima dei danni causati dal bestiame appartenente a Cristoforo del Ponte di Bignasco nei pascoli di Cevio, nella zona *von den Splugo zu Vertonio innethalb gegen Bignascho*, nonché alla definizione del confine tra i due comuni nella zona *von dem Bach Valsescha von dem boden nach bis zu obrist an dem spitz durch ein rechten zug der schneschmiltze*. Con decisione del 21 giugno 1619 il landvogt autorizza i rappresentanti di Cevio a raccogliere testimonianze.

Un. 1.2 / doc. 4 – tedesco - copia semplice coeva (?)

1.18 1619 giugno 15 – giugno 21

Davanti al landvogt Heinrich Leu di Zurigo compare, in rappresentanza di Cevio, Gio. Angelo Franzoni, il quale chiede che venga confermata la stima da lui fatta in merito ai danni causati l'anno prima dal bestiame di *Cristoforo di Zane Delponte* che era sconfinato sul territorio di Cevio e più precisamente nella zona *del Splugho del Crestone di Vertono in dentro verso Bignasco*.

Secondo i delegati di Bignasco non poteva essere preso nessun provvedimento contro Cristoforo Delponte da parte di quelli di Cevio poiché la zona in questione è parte del comune di Bignasco.

Un. 1.2 / doc. 5 - italiano

1.19 1619 giugno 23

In una relazione del 23 giugno [1619] quelli di Cevio affermano che il loro territorio si estende dal riale *Valcescho tirando per dritta linea sino alla cima conforme alli pioverj verso Cevio, et dall'altra banda, dal riale de Saselli sino alla colma verso Cevio et che sino al giorno presente detto Comune et homini di Cevio hanno sempre quietamente senza inibitione ne contradictione* di quelli di Bignasco

in questi luoghi pascolato, legnamato et fenato, et stramato. Sempre il territorio descritto è stato detto appartenere a quelli di Cevio.

Il 23 giugno è registrata anche la testimonianza di *Giovanni Antonio Macagnini*, di Cevio, abitante a Noranco. Egli afferma che nel periodo in cui è stato a Cevio, *andava liberamente a pascolare, stramare, et legnamare* nel luogo della vertenza e che *mai de persone alcune gli è stato inhibito* di farlo.

Afferma inoltre che anche dai suoi *antecessori* ha sempre sentito dire che il territorio di Cevio si estendeva *dal riale Valcescho, et tirando per dritta linea sino alla Cima verso Cevio, et dall'altra banda dal riale de Saselli fino alla colma verso Cevio.*

Porta la sua testimonianza anche Caterina, moglie di Giovanni Moretti qm. Antonio di Bignasco e abitante a Noranco: *dico che nel tempo che io era de maritare essendo d'età d'anni circa vinti doi, essendo in casa mia sempre sono andata a pascolare, far legna, stramare, ecc. nei luoghi suddetti. Anche mia madre ci è sempre andata e sempre abbiamo sentito dire che quei luoghi sono territorio di Cevio.*

Viene poi riportata la testimonianza di *Joannes fqm. Martini della Rovora de Cevio, habitatur Morchini(?)*. Afferma che quando aveva abitato a Cevio aveva sempre sentito dire che il territorio di Cevio si estendeva *dal riale Valchesco e proseguiva per dritta linea sino alla cima conforme alli piovenij verso Cevio.* Dall'altra parte del riale Sasselli non sapeva dove fosse il confine, ma aveva sentito dire che vicino al corso d'acqua era posato un termine che divideva il territorio del Comune di Cevio da quello di Bignasco. Anche questo teste dice di aver fatto pascolare il suo bestiame in quei luoghi senza aver mai subito alcun disturbo da quelli di Bignasco, come d'altra parte nessuno aveva mai disturbato quelli di Cevio che andavano a stramare e legnamare in quella zona. Aveva inoltre sentito dire da tutti che quella zona era territorio di Cevio.

Depone anche *Galitia de Rolzino(?) moglie di Angelo della Rovora*, abitante a Breganzona. Afferma di avere 55 anni e di ricordarsi benissimo che quando stava a Cevio ha sempre sentito dire che i luoghi in oggetto erano nel territorio di Cevio e lei ci andava regolarmente a far pascolare il bestiame e a legnamare.

Notaio: *Philippus Somatius*, notaio di Lugano e valli.

Un. 1.2 / doc. 6 – latino e italiano

1.20 1619 giugno 26 – luglio 19

Deposizioni di 10 testimoni, interrogati su istanza degli uomini di Cevio, nella lite tra il comune di Cevio e quello di Bignasco in merito ai confini tra i rispettivi territori.

Notai: Giovanni Pietro Zezio notaio; Giovanni *Schuwolar*, notaio pubblico della valle Lavizzara; Johannes Leu, notaio pubblico di Locarno.

Un. 1.2 / doc. 7 – tedesco - copia coeva

1.21 1619 giugno 28

Nell'ambito della vertenza fra Cevio e Bignasco *per causa et occasione del loro dominio et territorio de Sasselli in giù verso Cevio sino al Splugho di Vertono*, il *Capitano Gio. Angelo Franzone* di Cevio, su incarico del suo comune, chiede ai testimoni se, in base alla loro esperienza, possono affermare che gli abitanti di Cevio hanno sempre esercitato i propri diritti sulla zona in questione senza mai essere stati disturbati da quelli di Bignasco. Domanda pure se hanno sentito dire (in particolare dal padre del Capitano Franzone) che la zona in questione fa parte del Comune di Cevio.

Il primo teste è *Giovanni Lanzalotto*, notaio in Locarno, il quale afferma di *ricordarsi già nell'anno della peste di Locarno, essendosi esso allora maritato in Cevio suddetto, et mentre quivi stava di aver sempre visto che quelli di Cevio portavano il proprio bestiame delà del fiume, verso il monte, et così andavano in pascolo insino sopra li prati quali alias erano del quomdam Giacomo Franzone, quali beni erano poco discosti dalli Sasselli, et li pascolavano tranquilli senza nessuna inibizione nè dà quelli di Bignasco né da altri*. Per quanto riguarda la seconda domanda, egli si ricorda di aver sentito molte persone di Cevio dire che il territorio del loro comune arrivava fino a quei luoghi.

Il secondo teste è il notaio *Jacomo Pietro Pazajno* e il terzo *Giuseppe del quondam Gio. Angello Baciocco* di Locarno. Entrambi confermano quanto detto dal testimone che li aveva preceduti.

Le dichiarazioni sono raccolte dal notaio *Jo. Petrus Zezius* di Locarno.

Un. 1.2 / doc. 8 - italiano

1.22 1619 giugno 28 – novembre 14

Capitoli di prova e deposizioni giurate di 38 testimoni prodotti dal comune di Cevio nella lite con il comune di Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Si tratta di persone di Locarno e delle valli Maggia, Lavizzara e Rovana, interrogati *in loco* o a Cevio davanti agli inviati dei cantoni di Uri, Svitto, Obwalden, Nidwalden, Zugo e Glarona, riguardo all'esistenza di termini di confine e all'uso dei terreni nella zona intorno al riale *de Sassellis*, nelle seguenti date: 1619 giugno 28, 1619 luglio 19, 1619 novembre 2, 1619 novembre 13, 1619 novembre 14.

Notai: *Giovanni Angelo Baciocchi*, pubblico notaio di Locarno; *Giovanni Pietro Zezio*, notaio; *Giuseppe Schuwoler* di Prato in Lavizzara, pubblico notaio; *Johannes Leu*, notaio pubblico di Locarno.

Un. 1.2 / doc. 9 – tedesco - copia semplice coeva (traduzione); la sequenza non segue l'ordine cronologico delle deposizioni

1.23 1619 luglio 8

Domande poste a testi di Lavizzara dal *Cavaglier Giovan Antonio Franzoni* di Cevio a nome del suo Comune:

- si ricordano di aver visto che *ghiera un termine piantato, il quale divideva il Territorio de Cevio da quello di Bignasco?*
- sanno dire se dai *Sasselli* in giù è territorio di Cevio?
- hanno visto del bestiame pascolare o persone stramare, ecc., nei luoghi oggetto della vertenza?
- hanno mai sentito dire dai loro anziani che dal detto riale in giù è territorio di Cevio?

Primo teste è il Luogotenente *Jacobo Ottono de Prato*. Dice di non ricordarsi di aver mai visto un termine in quel luogo, né di aver veduto quelli di Cevio *fenare, stramare, né legnamare*. È però vero che *passando indietro et inanci diverse volte, haver veduto bestie de quelli de Cevio de fuori dil Cantone delli Saselli, nella Costa verso li Saselli de mano sinistra andando verso Locarno quale pascolavano*. Quando aveva chiesto di fossero gli era stato risposto che erano del Comune di Cevio. Dice anche di aver visto che quelli di Cevio facevano passare il fiume al bestiame per andare *in detto luogho de fuori dil Cantono*.

Il secondo teste è *Jacobo Fricino(?)* di Prato. Anche lui non ha mai visto il termine di confine. Afferma però di aver veduto molte volte *Andriollo Lavanino(?) di Bietto* portare il proprio bestiame al di là del fiume *per andare nel pascolo di là d'esso fiume de fuori dil Cantono*. Quando gli aveva domandato perché portava lì il suo bestiame lui gli aveva risposto *che essi de Cevio potevano pascolare in quelli luoghi alto e basso del Cantono in giu*. Dice inoltre di aver visto anche quelli del *Ciosso* che lasciavano andare le loro bestie in quei luoghi.

Il luogotenente *Francescho Fricino(?)* di Prato, terzo teste, afferma di non ricordarsi di aver mai visto il termine. Per le altre domande dice che già quando era in vita il qm. *Capitaneo Zan Franzoni* aveva visto il bestiame di quelli di Cevio che pascolava oltre il riale, *quale è al quanto de sotto dil Cantono* e anche di aver visto gente di Cevio che *stramavano*, raccoglievano legna e falciavano fieno in quei luoghi. Afferma inoltre di avere sentito dire da molte persone che quella zona era del Comune di Cevio.

Le dichiarazioni sono raccolte dal notaio *Joseps Scolari* di Prato.

Un. 1.2 / doc. 10 - italiano

1.24 1619 luglio 15

Deposizioni di testimoni sui confini fra il Comune di Cevio e Bignasco nella zona dell'*alpe di Cadanzumello e montagna di Richinti*.

Un. 1.3 / doc. 1 - italiano

1.25 1619 luglio 17

Nella causa tra il comune di Cevio e quello di Bignasco, in merito ai confini dei rispettivi territori, Heinrich Leu di Zurigo, landvogt di Vallemaggia, rinvia la decisione al prossimo sindacato di Locarno.

Un. 1.3 / doc. 2 – tedesco - originale, sottoscritto da Heinrich Leu

1.26 1619 luglio 18

Giovanni Vignazza di Locarno attesta di avere avvisato il comune di Bignasco della possibilità di interrogare, entro il giorno successivo, Zane Aligrini di Cerentino, teste prodotto dal comune di Cevio.

Un. 1.3 / doc. 3 - italiano

1.27 1619 luglio 19

Deposizione di Zane Aligrini, teste prodotto dal Comune di Cevio. Il testimone afferma che dal *riale de Sasselli in giu' verso Cevio* [...] è dominio et territorio di detto Comune di Cevio e che in quel luogo non ha mai visto altri che quelli di Cevio a stramare, fienare e legnamare.

Il teste risponde affermativamente anche alla domanda se in passato la campagna di Cevio si estendesse dai *molini hora posseduti dal Sig. Cap. Franzoni* fino a Bietto.

Un. 1.3 / doc. 4 - italiano

1.28 1619 luglio 20, [Locarno]

Gli ambasciatori dei XII cantoni sovrani, riuniti a Locarno nel sindacato, pronunciano la loro sentenza nella causa tra il comune di Cevio, rappresentato dai fratelli Giovanni Angelo Franzoni, capitano, e Baldassarre Franzoni, interprete, nonché da Antonio *Trevarsino*, da una parte, e il comune di Bignasco, rappresentato da Alessio *dell Zan Pescadore*, Giovanni Martino Notaro, Martino Bernardo e Giacomo *D'Allessyno*, dall'altra, in merito ai confini tra i rispettivi territori. I primi producono in giudizio la sentenza pronunciata dal landvogt Wolfgang Iselin di Basilea il 5 luglio 1519 e la relativa conferma del sindacato dell'11 luglio successivo, mentre i secondi fondano le loro pretese su un atto del sindacato del 7 luglio 1523. Dopo aver udito le risultanze di un sopralluogo fatto dagli inviati Caspar *Mören* di Lucerna, Johann Jakob Tanner di Uri, Johann Jakob

Burckardt di Basilea e Johann Jakob von Stahl di Soletta, i sindacatori confermano la sentenza del 5 luglio 1519 e stabiliscono che si posino nuovi termini di confine per chiarire la delimitazione nella zona di *Valscesco*, del riale di *Valscesco* e di *Incisa*.

Un. 1.3 / doc. 5 – tedesco - originale, sigillo impresso di Johann Jakob Sonnenberg di Lucerna, landvogt di Locarno

1.29 1619 luglio 20, [Locarno]

Altro esemplare del documento precedente.

Un. 1.3 / doc. 6 – tedesco - copia autentica coeva, sottoscritta da Leonhard Zingel notaio di Zugo e da Christian Schönn

1.30 1619 luglio 20

Versione in lingua italiana del documento precedente.

Un. 1.3 / doc. 7 - italiano - copia coeva

1.31 1619 luglio 20

Altro esemplare del documento precedente.

Un. 1.3 / doc. 8 - italiano - copia conforme del 1844

1.32 1619 luglio 24

Lista delle spese effettuate nell'ambito della causa fra Cevio e Bignasco allestita dal landscriba *Melchior Lussio*.

Un. 1.3, doc. 9 - italiano

1.33 1619 agosto 4

Rapporto del servitore della comunità sul rifiuto di Bignasco di mandare i propri rappresentanti a posare i termini come stabilito nella sentenza del 20 luglio 1619.

Un. 1.3 / doc. 10 - italiano

1.34 1619 agosto 5

Ortstimme di Uri, su richiesta del notaio Giovanni *Marttiere* e Cristoforo del Ponte, rappresentanti del comune di Bignasco, nella lite tra lo stesso comune e quello di Cevio in merito ai confini tra i rispettivi territori. Il landamano e il consiglio dispongono che l'alfiere urano Johann Zum Brunnen e un rappresentante di un altro cantone sovrano si rechino sui luoghi contesi, che il cancelliere *Bazig* raccolga testimonianze in merito e che gli uomini di Cevio presentino i documenti relativi a una precedente sentenza, a una vendita tra Cevio e Someo e alla tassazione dei costi in merito all'ultima sentenza pronunciata dagli ambasciatori confederati.

Un. 1.4 / doc. 1 – tedesco - copia coeva sottoscritta da Johann Caspar Arnold landscriba di Uri

1.35 1619 agosto 11

Ortstimme di Basilea, su richiesta del capitano Giovanni Angelo Franzoni e di Antonio *Treversino*, rappresentanti del comune di Cevio, nella lite tra lo stesso comune e quello di Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Il borgomastro e il consiglio confermano la sentenza pronunciata dagli ambasciatori dei cantoni sovrani nel sindacato di Locarno il 20 luglio 1619 e dichiarano che non si debbano ammettere appelli di persone particolari.

Un. 1.4 / doc. 2 – tedesco - originale, sigillo impresso di Basilea

1.36 1619 agosto 12

Ortstimme di Glarona nella lite tra il comune di Bignasco, rappresentato dal console Alessio *Pescatori* e da Cristoforo del Ponte, da una parte, e il comune di Cevio, rappresentato da Antonio Franzoni, dall'altra, in merito ai confini dei rispettivi territori. Il landamano e il consiglio confermano la sentenza del sindacato del 1619, dichiarandosi pronti a riesaminare la questione o a

rimandarla al sindacato dell'anno successivo, qualora la maggior parte dei cantoni decidesse in tal senso.

Un. 1.4 / doc. 3 – tedesco - originale, sigillo impresso di Glarona

1.37 1619 agosto 13 (- settembre 10)

Il capitano Giovanni Angelo Franzoni e l'interprete Baldassarre Franzoni, procuratori di Cevio, espongono al luogotenente e al consiglio di Lucerna che i rappresentanti di Bignasco intendono richiedere ai cantoni sovrani un nuovo sopralluogo nelle terre oggetto di contesa tra i due comuni, nella causa in cui gli inviati dei confederati hanno già pronunciato una sentenza. Di conseguenza il detto luogotenente e il consiglio ordinano il 13 agosto ai procuratori di Bignasco di comparire davanti a loro.

Il 10 settembre 1619 Hans Conrad Wüst, rappresentante del consiglio di Zurigo, attesta di aver reso note citazioni del medesimo contenuto emanate da Unterwalden, Zugo, Friburgo, Soletta e Basilea.

Un. 1.4 / doc. 4 – tedesco – originale - sigillo impresso della città di Lucerna

1.38 1619 agosto 17

Ortstimme di Nidwalden, su richiesta di Antonio Franzoni, rappresentante di Cevio, nella lite tra lo stesso comune e quello di Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Il landamano e il consiglio confermano la sentenza del sindacato del 20 luglio 1619 e dichiarano che gli uomini di Bignasco sono tenuti a rifondere a Cevio le spese sostenute successivamente ad essa.

Un. 1.4 / doc. 5 – tedesco – originale - sigillo impresso di Nidwalden

1.39 1619 agosto 17

Altro esemplare del documento precedente.

Un. 1.4 / doc. 6 – tedesco – copia autentica coeva, sottoscritta da Hans Conrad Wüst di Zurigo. La sottoscrizione della copia reca la data del 9 agosto 1619 (!)

1.40 1619 agosto 17

Il landamano e il consiglio di Zugo, su richiesta del capitano Giovanni Angelo Franzoni e dell'interprete Baldassarre Franzoni, rappresentanti del comune di Cevio, pronunciano la loro decisione nella lite tra il detto comune e quello di Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Essi stabiliscono che i rappresentanti di Bignasco compaiano di fronte a loro entro il 20 agosto 1619 per esporre le ragioni della richiesta di riesaminare la questione, anche se gli ambasciatori dei cantoni sovrani hanno già sentenziato in merito.

Un. 1.4 / doc. 7 – tedesco – originale - sigillo impresso di Zugo

1.41 1619 agosto 17

Ortstimme di Lucerna, su richiesta del capitano Giovanni Angelo Franzoni e di Antonio *Traversino*, rappresentanti di Cevio, nella lite tra lo stesso comune e quello di Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Lo scoltetto e il consiglio dichiarano che si debbano rispettare i termini della sentenza pronunciata dal sindacato di Locarno il 20 luglio 1619 e che non si debbano ammettere appelli da parte di persone di Bignasco.

Un. 1.4 / doc. 8 – tedesco – originale - sigillo impresso di Lucerna

1.42 1619 agosto 17 (- settembre 10)

Altra stesura (originale non sigillato?) della *Ortstimme* di Lucerna del 17 agosto 1619 nella lite tra i comuni di Cevio e Bignasco in merito ai confini tra i rispettivi territori.

Il 10 settembre 1619 Hans Conrad Wüst, rappresentante del consiglio di Zurigo, attesta di aver resi pubblici altri documenti del medesimo contenuto emanati da Unterwalden, Zugo, Friburgo, Soletta e Basilea.

Un. 1.4 / doc. 9 – tedesco - originale

1.43 1619 agosto 19

Ortstimme di Obwalden, su richiesta di Antonio Franzoni, rappresentante del comune di Cevio, nella causa tra lo stesso comune e quello di Bignasco in merito ai confini tra i rispettivi territori. Il landamano e il consiglio confermano la sentenza pronunciata dagli ambasciatori confederati nel sindacato di Locarno il 20 luglio 1619.

Un. 1.4 / doc. 10 – tedesco - originale - sigillo impresso di Obwalden

1.44 1619 agosto 20

Ortstimme di Zugo nella lite tra il comune di Cevio, rappresentato dall'interprete Baldassarre Franzoni, da una parte, e il comune di Bignasco, rappresentato dal notaio Giovanni *Martino*, dall'altra, in merito ai confini dei rispettivi territori. Il landamano e il consiglio dichiarano che si debba rispettare la sentenza dell'ultimo sindacato.

Un. 2.1 / doc. 1 – tedesco - originale - sigillo impresso di Zugo deperdito

1.45 1619 agosto 20

Copia in traduzione italiana del documento precedente.

Un. 2.1 / doc. 2 – italiano – copia coeva

1.46 1619 agosto 23

Ortstimme di Soletta, su richiesta di Giovanni Angelo Franzoni e Antonio Traversino (*Trerarsino*), nella causa tra il comune di Cevio e quello di Bignasco in merito ai confini tra i rispettivi territori. Lo scoltetto e il consiglio ritengono che Bignasco debba essere costretto a rispettare i termini della sentenza pronunciata dagli ambasciatori confederati il 20 luglio 1619.

Un. 2.1 / doc. 3 – tedesco - originale - sigillo impresso della città di Soletta

1.47 1619 agosto 26

Ortstimme di Friburgo, su richiesta del capitano Giovanni Angelo Franzoni, rappresentante di Cevio, nella lite tra lo stesso comune e Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Lo scoltetto e il consiglio confermano la sentenza pronunciata dagli ambasciatori dei cantoni sovrani il 20 luglio 1619.

Un. 2.1 / doc. 4 – tedesco - originale, sigillo impresso di Friburgo

1.48 1619 agosto 30

Le autorità di Zugo intimano all'interprete Franzoni, procuratore del comune di Cevio, e al procuratore del comune di Bignasco di comparire a Soletta il prossimo venerdì e a Berna il prossimo sabato, nella causa pendente tra i detti comuni.

Un. 2.1 / doc. 5 – tedesco – originale - sottoscritto da Christian Schön giurato di Zugo

1.49 1619 settembre 1

Ortstimme di Basilea, su richiesta dell'interprete Baldassarre Franzoni e Antonio Franzoni, rappresentanti del comune di Cevio, nella lite tra lo stesso comune e quello di Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Il luogotenente e il consiglio ribadiscono la conferma della sentenza del sindacato del 20 luglio 1619, da loro pronunciata l'11 agosto 1619, e dichiarano che i ricorrenti di Bignasco debbano essere tenuti a rifondere le spese sostenute da Cevio dopo la stessa sentenza.

Un. 2.1 / doc. 6 – tedesco – originale - sigillo impresso di Basilea

1.50 1619 settembre 1

Versione in lingua italiana del documento precedente.

Un. 2.1 / doc. 7 - italiano

1.51 1619 settembre 5, [Altdorf]

Nella lite tra il comune di Cevio, rappresentato dal capitano Giovanni Angelo Franzoni e dal console Giovanni Antonio *Traversino*, da una parte, e il comune di Bignasco, rappresentato da *Alessio del Giovanni Pescadore* e dal console Giovanni Martino *Notaro*, dall'altra, in merito ai confini tra i rispettivi territori, il landamano e il consiglio di Uri dichiarano che si debba rispettare la loro precedente dichiarazione del 5 agosto 1619.

Un. 2.1 / doc. 8 – tedesco - copia coeva

1.52 1619 settembre 5, Altdorf

Sebastian Heinrich Trösch, landscriba di Uri, conferma che il giorno stesso, dopo la lettura della sentenza pronunciata dal consiglio urano nella lite tra il comune di Cevio e quello di Bignasco in merito ai confini tra i rispettivi territori, i rappresentanti di Cevio hanno proposto di stipulare un compromesso alla controparte, i cui inviati non dispongono però dell'autorizzazione a rispondere affermativamente.

Un. 2.1 / doc. 9 – tedesco - originale sottoscritto dal landscriba Trösch

1.53 1619 settembre 6

Johann Jakob Tanner, ambasciatore di Uri al sindacato del 1619, riferisce di aver partecipato al sopralluogo deciso dai sindacatori per dirimere la lite tra Cevio e Bignasco in merito ai confini nonché delle modalità dello stesso.

Un. 2.1 / doc. 10 – tedesco - originale, sottoscritto da Johann Jakob Tanner e da Johann Caspar Arnold, landscriba di Uri

1.54 1619 settembre 7

Ortstimme di Obwalden, su richiesta di Giovanni Antonio Franzoni, rappresentante di Cevio, nella lite tra lo stesso comune e quello di Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Il landamano e il consiglio confermano la sentenza pronunciata dagli ambasciatori a Locarno e ribadiscono la ratifica da loro stessi già decisa, dichiarando che i costi causati a Cevio da eventuali ricorsi ad opera di persone di Bignasco ricadano su queste ultime.

Un. 2.1 / doc. 11 - tedesco - originale, sigillo di Obwalden

1.55 1619 settembre 9

Deposizione giurata resa da Giacomo di Giovanni Gianescio di Caveragno, testimone citato dal comune di Bignasco nella lite con quello di Cevio in merito ai confini dei rispettivi territori, davanti al landscriba di Uri Büntiner e al sostituto dell'alfiere urano. Il testimone è interrogato riguardo al confine nella località *de Saseli*.

Un. 2.2 / doc. 1 – tedesco - originale (?) sottoscritto dal landscriba Büntiner

1.56 1619 settembre 13

Ortstimme di Soletta, su richiesta dell'interprete Baldassarre Franzoni e di Antonio Franzoni, rappresentanti di Cevio, nella lite tra lo stesso comune e Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Lo scoltetto e il consiglio confermano la sentenza pronunciata dagli ambasciatori a Locarno e ribadiscono la loro ratifica del 19 agosto 1619.

Un. 2.2 / doc. 2 – tedesco - originale - sigillo impresso di Soletta gravemente danneggiato

1.57 1619 settembre 13

Versione in lingua italiana del documento precedente.

Un. 2.2 / doc. 3 – italiano – copia coeva

1.58 1619 settembre 15

Ortstimme di Sciaffusa, su richiesta di Hans Konrad Wüst di Zurigo, rappresentante di Cevio, nella lite tra il comune di Cevio e quello di Bignasco in merito ai confini tra i rispettivi territori. Il borgomastro e il consiglio dichiarano che la questione debba essere riesaminata dal prossimo sindacato di Locarno.

Un. 2.2 / doc. 4 – tedesco – originale - sigillo impresso di Sciaffusa

1.59 1619 settembre 18

Ortstimme di Friburgo, su richiesta dell'interprete Baldassarre Franzoni e di Antonio Franzoni, rappresentanti di Cevio, nella lite tra lo stesso comune e quello di Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Lo scoltetto e il consiglio confermano la sentenza pronunciata dagli ambasciatori a Locarno e ribadiscono la loro ratifica del 26 agosto 1619.

Un. 2.2 / doc. 5 – tedesco – originale - sigillo di Friburgo deperdito

1.60 1619 settembre 21

Ortstimme di Obwalden, su richiesta dell'interprete Baldassarre Franzoni, rappresentante del comune di Cevio, nella lite tra il detto comune e quello di Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Il luogotenente e il consiglio ribadiscono la loro precedente conferma della sentenza pronunciata dagli ambasciatori dei cantoni sovrani nel sindacato di Locarno, ma si dichiarano pronti a inviare un loro rappresentante per accertare la situazione in loco, qualora quelli di Bignasco ottenessero la maggioranza delle *Ortstimmen* in tal senso.

Un. 2.2 / doc. 6 – tedesco - originale, sigillo impresso di Obwalden

1.61 1619 settembre 22

Melchior Lussi, landscriba di Locarno, dichiara di essere stato presente al sopralluogo compiuto dai quattro inviati dei cantoni sovrani sui luoghi contesi tra il comune di Cevio e quello di Bignasco, e conferma che in tale occasione le parti hanno esibito i rispettivi diritti.

Un. 2.2 / doc. 7 - tedesco - originale (?) sottoscritto da Melchior Lussi

1.62 1619 settembre 22

Versione in lingua italiana del documento precedente.

Un. 2.2 / doc. 8 – italiano

1.63 1619 ottobre 2

Il notaio Giuseppe Scolari di Prato dichiara che *Pietro de Mauri*, pubblico servitore della Comunità di Vallemaggia, gli ha comunicato di essere stato incaricato dai delegati di Bignasco *Martino de Guglielmo Martino Bernardo e D'Alessio fq Zan Pescadore*, ai delegati di Cevio, cioè a *Baldesar Franzoni*, al console *Sig. Capitaneo Franzoni* e al *Cavaglier Gio. Angelo Franzoni*, di presentarsi in Bignaschina il giorno stesso come stabilito negli accordi presi da detti delegati *nell'Allemania*.

Il Mauri ha eseguito il compito affidatogli, ma ha potuto avvisare solo Giovanni Angelo Franzoni poiché gli altri due delegati erano assenti. Riferisce anche che il Franzoni ha chiesto di prorogare di una settimana l'incontro, in modo che potessero essere presenti tutti i rappresentanti di Cevio.

Tale richiesta non viene accolta dal Comune di Bignasco poiché ritenuta una violazione dell'accordo preso davanti alle autorità svizzere a Svitto nel quale era stabilito che l'incontro avrebbe dovuto avvenire quel giorno.

Un. 2.2 / doc. 9 – italiano

1.64 1619 ottobre 2

Nell'ambito della vertenza fra i comuni di Cevio e Bignasco per i confini territoriali, il landfogto *Heinricho Leone* vieta al comune di Bignasco di inviare i propri rappresentanti *per l'Alemagna*, cioè presso i Cantoni svizzeri, fino al momento in cui non sarà stata convocata l'Assemblea della Vicinanza di Cevio, nella quale verranno letti ed esaminati gli accordi sottoscritti dai Sindici delle due

parti ad Altdorf il 27 settembre 1619. A quel momento si potrà verificare se è possibile risolvere la vertenza secondo quanto stabilito in tali accordi
L'Assemblea verrà convocata la settimana successiva, il 6 ottobre, non essendo possibile farlo prima *per la lontananza de la casa et terre, et esser parti delli vicini alla Montagna.*

Un. 2.2 / doc. 10 – italiano

1.65 1619 ottobre 4

Il landamano e il consiglio di Glarona, su richiesta del console Alessio *Pescatori* e di Wolfgang *Tong*, rappresentanti del comune di Bignasco, pronunciano la propria decisione nella lite tra il detto comune e quello di Cevio in merito ai confini dei rispettivi territori (*anlangend zwen berg Sasselli und Achinto*). Essi stabiliscono che debba essere ripristinata la situazione anteriore ad una loro precedente dichiarazione in merito del 16 settembre 1619 e confermano la *Ortstimme* del 12 agosto 1619.

Un. 2.3 / doc. 1 - tedesco - copia semplice coeva

1.66 1619 ottobre 8

Risposta dei Sindici di Cevio a quelli di Bignasco per la citazione fatta da questi ultimi. Essi affermano che non sono d'accordo che il Comune di Bignasco faccia venire degli *Ambasciatori sopra la loro differenza, essendo che esso Comune di Cevio sin hora la maggior parte deli Cantoni li quali li hanno affermato la loro sentenza datta da medesimi Ill.mi Ambasciatori, overo che hanno messo la causa al prossimo S.to Giovanni*. Il Comune di Cevio in quella data manderà i propri rappresentanti a Locarno per spiegare la propria posizione.

I rappresentanti di Cevio citano inoltre quelli di Bignasco a comparire il sabato successivo davati alle autorità di Altdorf.

Un. 2.3 / doc. 2 - italiano

1.67 1619 ottobre 9

Ortstimme di Sciaffusa, su richiesta del console Alessio *Pescatore* e di Cristoforo del Ponte, rappresentanti del comune di Bignasco nella lite tra lo stesso comune e quello di Cevio in merito ai confini tra i rispettivi territori. Il borgomastro e il consiglio dichiarano che i landvogt di Locarno e di Vallemaggia debbano raccogliere testimonianze e presentarle al prossimo sindacato di Locarno, e che

in tale occasione gli ambasciatori dei cantoni possano, se necessario, accertare la situazione in loco.

Un. 2.3 / doc. 3 - tedesco - copia semplice coeva

1.68 1619 ottobre 12

Ortstimme di Uri, su richiesta di Giovanni Antonio Franzoni di Cevio, nella lite tra il comune di Cevio e quello di Bignasco in merito ai confini tra i rispettivi territori. Il landamano e il consiglio dichiarano che ognuna delle parti debba scegliere uno o due deputati e incaricarli di pervenire ad una composizione della lite, e che, in caso di disaccordo tra loro, essi scelgano un terzo arbitro. Se la lite non potrà essere risolta in tal modo, autorizzano infine Cevio a richiedere che ogni cantone sovrano invii un rappresentante sul posto, per accertare la situazione.

Un. 2.3 / doc. 4 - tedesco - copia coeva sottoscritta da Johann Caspar Arnold landscriba di Uri

1.69 1619 ottobre 19

Ortstimme di Uri, su richiesta di Giovanni Battista Franzoni, rappresentante di Cevio, nella lite tra lo stesso comune e quello di Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Il luogotenente e il consiglio dispongono che, qualora le parti non si accordassero per un compromesso come più volte proposto, la soluzione della lite venga delegata agli ambasciatori del prossimo sindacato di Locarno.

Un. 2.3 / doc. 5 - tedesco - originale - sigillo impresso di Uri

1.70 1619 ottobre 19

Ortstimme di Svitto, su richiesta di Antonio Franzoni, rappresentante del comune di Cevio, da una parte, e di *Wolfgang Donte*, rappresentante del comune di Bignasco, dall'altra, nella lite in merito ai confini dei rispettivi territori. Il luogotenente e il consiglio ritengono che la soluzione della vertenza debba essere affidata al prossimo sindacato, e che nel frattempo il landvogt di Vallemaggia debba raccogliere le necessarie informazioni.

Un. 2.3 / doc. 6 - tedesco - originale - sigillo impresso di Svitto

1.71 1619 ottobre 23

Ortstimme di Uri, su richiesta dei rappresentanti di Bignasco, nella lite tra lo stesso comune e quello di Cevio in merito ai confini dei rispettivi territori. Il landamano e il consiglio annullano la loro precedente decisione del 19 ottobre 1619 e autorizzano ognuna delle parti a convocare fino a 6 ambasciatori dei cantoni sovrani, affinché appurino la situazione in loco.

Un. 2.3 / doc. 7 - tedesco - copia autentica (?) coeva, sottoscritta da Johann Caspar Arnold, landscriba di Uri

1.72 1619 ottobre 26

Il landamano e il consiglio di Svitto, su richiesta dei rappresentanti del comune di Bignasco, pronunciano la propria decisione nella lite tra il detto comune e quello di Cevio in merito ai confini dei rispettivi territori. Essi confermano la precedente *Ortstimme* del 19 ottobre e rinviando la soluzione della vertenza al prossimo sindacato, incaricando il landvogt di Vallemaggia di raccogliere nel frattempo le opportune testimonianze.

Un. 2.3 / doc. 8 - tedesco - originale - sigillo impresso di Svitto

1.73 1619 ottobre 29

Henrico Leone, lanfogto di Vallemaggia, su istanza del Comune di Bignasco e su ordine degli Ambasciatori dei Cantoni, avvisa il Comune di Cevio che il giovedì successivo ci sarà un sopralluogo nel territorio oggetto della vertenza e lì verranno ascoltati i testimoni delle due parti. L'avviso vale quale citazione a comparire.

Un. 2.3 / doc. 9 - italiano

1.74 1619 novembre 4

Il lanfogto *Henrico Leone* comanda che chiunque dovesse essere citato a comparire dal Comune di Bignasco per tutto il tempo in cui gli Ambasciatori svizzeri saranno presenti in loco decidere sulla vertenza sarà obbligato a presentarsi senza indugio.

Un. 2.3 / doc. 10 - italiano

1.75 1619 novembre 5

I rappresentanti di Bignasco chiedono a quelli di Cevio se intendono partecipare l'indomani al sopralluogo con gli Ambasciatori svizzeri *per mostrare i vostri termini et altro che sia necessario nella lite.*

Un. 2.4 / doc. 1 - italiano

1.76 1619 novembre 5

Alle citazioni intimate al Comune di Cevio per ordine degli Ambasciatori dei Cantoni e su istanza del Comune di Bignasco in data 29 ottobre e 5 novembre 1619, i rappresentanti di Cevio rispondono che il loro comune ha ottenuto una sentenza favorevole dal Sindacato riunito a Locarno ed inoltre tale sentenza è stata riconfermata dalla maggior parte dei cantoni. Per questo motivo i delegati del comune di Cevio non intendono intervenire a nessun atto ufficiale (sopralluogo, audizione di testimoni o altro) che gli Ambasciatori presenti a Cevio faranno su istanza del Comune di Bignasco. Il Comune di Cevio ritiene che sia *di nessun valore qualonque cosa et atto* poiché verrebbero eseguite senza una specifica autorizzazione dei Cantoni svizzeri che permetta di modificare sentenze già emesse.

Sono disposti a riprendere la causa solo se in avvenire il Comune di Bignasco potrà presentare dei mandati in tal senso se non da tutti, almeno dalla maggior parte dei Cantoni.

Un. 2.4 / doc. 2 - italiano

1.77 1619 novembre 5

Gio. Datio di Peccia e *Pedro Maurelli*, pubblico servidore della Comunità di Vallemaggia, su istanza di Bignasco e ordine degli Ambasciatori *a questa causa deputati*, hanno avvisato il *Capitano Gio. Angelo Franzoni*, console di Cevio, che se il suo comune vuole presentare dei documenti o dei testimoni nella vertenza con Bignasco, debba farlo l'indomani mattina in occasione del sopralluogo che verrà fatto nella zona della vertenza.

Un. 2.4 / doc. 3 - italiano

1.78 1619 novembre 6

Il lanfogto *Henrico Leone* di Zurigo, su istanza del comune di Bignasco, ordina ai rappresentanti di Cevio di produrre dei documenti nella seduta che il giorno successivo verrà tenuta a Bignasco dagli Ambasciatori svizzeri. Si tratta della sentenza del lanfogto Iselin del 5 luglio 1519, della riconferma di tale sentenza ottenuta dal Sindacato l'11 luglio 1519 e dell'*instromento di vendita dil Dominio quall'voi di Cevio ditte haverlo comprato da quelli di Someo*.

Un. 2.4 / doc. 4 - italiano

1.79 1619 novembre 7

Il lanfogto *Henrico Leone* di Zurigo ordina ai rappresentanti di Cevio di produrre entro la giornata la sentenza del lanfogto Iselin del 5 luglio 1519.

Un. 2.4 / doc. 5 - italiano

1.80 1619 novembre 7

[Gli ambasciatori dei cantoni sovrani, inviati per risolvere la lite tra i comuni di Cevio e Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori,] respingono la richiesta dei rappresentanti di Cevio di prorogare il termine di comparizione assegnato a suo tempo allo stesso comune, e decidono di proseguire nella procedura avviata.

Un. 2.4 / doc. 6 - tedesco - copia autentica coeva - sottoscritta da Johann Lussi, cancelliere del tribunale di Locarno

1.81 1619 novembre 10

Alla convocazione ricevuta dal lanfogto per il sopralluogo che verrà eseguito dagli Ambasciatori svizzeri il giorno successivo sul luogo della vertenza con il comune di Bignasco, i delegati di Cevio rispondono che saranno presenti per esporre le loro ragioni.

Un. 2.4 / doc. 7 - italiano

1.82 1619 novembre 10

In risposta a un ordine a loro diretto il giorno stesso da parte del landvogt di Vallemaggia, su richiesta del comune di Bignasco, gli uomini di Cevio affermano che mostreranno l'oggetto della contesa e produrranno i loro diritti di fronte agli inviati dei V cantoni, come disposto da questi ultimi.

Un. 2.4 / doc. 8 - tedesco - traduzione coeva del documento in italiano

1.83 1619 novembre 11

Gli inviati di Uri, Svitto, Nidwalden, Zugo e Glarona, riuniti a Cevio per accertare le circostanze della lite tra i comuni di Cevio e Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori, chiedono a Giovanni *Batio*, cancelliere di Lavizzara, di consegnare loro le testimonianze da lui raccolte su richiesta dei rappresentanti di Bignasco. Il detto cancelliere rifiuta, presentando un ordine scritto inviatogli il giorno precedente dagli altri inviati confederati recatisi a Bignasco per la medesima ragione, i quali gli proibiscono di mostrare le testimonianze a qualsiasi persona.

Un. 2.4 / doc. 9 - tedesco - copia autentica (?) coeva dell'originale sottoscritto da Giovanni Angelo Baciocchi, pubblico notaio di Locarno, tradotta e sottoscritta da Johannes Leu, scriba di Locarno

1.84 1619 novembre 12

I delegati dei cantoni Uri, Svitto, Unterwalden e Glarona intimano ai rappresentanti di Bignasco di presentarsi il giorno seguente sul luogo oggetto della contesa con il comune di Cevio.

Un. 2.4 / doc. 10 - italiano

1.85 1619 novembre 12

I delegati dei cantoni Uri, Svitto, Unterwalden e Glarona intimano al comune di Cavergho di presentare lo strumento di divisione territoriale con il comune di Bignasco.

Un. 3.1 / doc. 1 - italiano

1.86 1619 novembre 12, Cevio

I delegati dei cantoni Uri, Svitto, Unterwalden e Glarona intimano ai rappresentanti di Bignasco di presentarsi il giorno seguente sul luogo oggetto della contesa con il comune di Cevio (*uff dem spänigen Orth gegen abgang der sonnen*) e di esibire l'istromento relativo alla divisione territoriale tra Bignasco e Caveragno.

Un. 3.1 / doc. 2 - tedesco - copia coeva dell'originale sottoscritto da Giovanni Angelo Baciocchi, notaio di Locarno

1.87 1619 novembre 14

Gli Ambasciatori svizzeri, su istanza del comune di Cevio, convocano i delegati di Bignasco in data 2 dicembre 1619 per esporre le loro ragioni alla luce di quanto emerso nel corso del sopralluogo appena effettuato nella zona della vertenza territoriale.

Un. 3.1 / doc. 3 - italiano

1.88 1619 novembre 14

Esemplare in lingua tedesca del documento precedente.

Un. 3.1 / doc. 4 - tedesco

1.89 1619 novembre 21, Cevio

Giovanni Battista Franzoni e Andreolo di Zane *Andreae* di Cevio dichiarano davanti al notaio che il 1. ottobre 1616 lo stesso Giovanni Battista Franzoni e Giovanni di Giacomino di Caveragno, allora stimatori pubblici di Vallemaggia, hanno stimato i danni causati dal bestiame appartenente a Cristoforo del Ponte di Bignasco sui pascoli di Cevio. Per la parte di territorio dal *Graben della Pruinda* verso *Forneto* il danno era stato quantificato in 5 corone, per quella dal *Graben della Pruinda* verso il riale *Sassellis* in 10 corone.

Notaio: Johannes Leu, notaio pubblico di Locarno.

Un. 3.1 / doc. 5 - tedesco - originale (?)

1.90 1619 novembre 22

Il lanfogto *Enrico Leone* di Zurigo, su istanza del comune di Bignasco, ordina ai delegati del comune di Cevio di consegnare al *Servidore della Comunità* l'originale della sentenza del 5 luglio 1519 per permettergli di farne una copia. Si ordina anche di consegnare l'originale *della sentenza tale quale* a quella ottenuta dalle autorità dei vari Cantoni e, su richiesta, si dovrà produrre anche la sentenza del Sindacato dell'11 luglio 1519.

Un. 3.1 / doc. 6 - italiano

1.91 1619 novembre 29, [Altdorf]

Domande formulate dai rappresentanti del comune di Cevio e da quelli di Bignasco affinché siano sottoposte ai testimoni interrogati nella lite in merito ai confini dei rispettivi territori; esse riguardano la localizzazione e la denominazione di alcune località nella zona di *Sasselli* e del *Canton de Sasselli (la Conciada de Sasselli, Prato Bravo, forra del Fonet)*, lo sfruttamento di pascoli e boschi in quella zona e le voci diffuse da alcune persone del luogo.

Seguono le deposizioni giurate di tre testimoni, raccolte ad Altdorf dall'Underweibel *Megnet* e dal landscriba Sebastian Heinrich Trösch di Uri.

Un. 3.1 / doc. 7 - tedesco - copia semplice dell'originale sottoscritto da Sebastian Heinrich Trösch, landscriba di Uri

1.92 s.d. (1619 novembre ?)

Victor Langendorff di Soletta, balivo di Falkenstein, su richiesta dell'interprete Baldassarre Franzoni e di suo nipote Antonio, dichiara che il comune di Cevio è da tempo in possesso di certe terre oggetto di contesa con Bignasco.

Un. 3.1 / doc. 8 - tedesco - originale, sottoscritto da Victor Langendorff

1.93 1619 dicembre 11

Ortstimme di Svitto, su richiesta di Antonio Franzoni, rappresentante del comune di Cevio, nella causa tra quest'ultimo e il comune di Bignasco in merito ai confini tra i rispettivi territori. Il landamano e il consiglio rinviavano la loro decisione al 16 dicembre 1619.

Un. 3.1 / doc. 9 - tedesco - originale - sigillo impresso della comunità di Svitto

1.94 1619 dicembre 13

Gilg Halbherr, ufficiale di Svitto, attesta di aver citato i rappresentanti del comune di Bignasco a comparire davanti alle autorità svittesi, nella causa con il comune di Cevio.

Un. 3.1 / doc. 10 - tedesco - originale (?)

1.95 1619 dicembre 14

Ortstimme di Nidwalden, su richiesta dell'interprete Baldassarre Franzoni, di Giovanni Antonio Franzoni, di Giovanni *Baltsar* e di Giacomo Bolla, rappresentanti del comune di Cevio, nella lite tra il detto comune e quello di Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori. Dopo la sentenza del sindacato del 20 luglio 1619, né la decisione di alcuni cantoni di inviare rappresentanti per un nuovo sopralluogo (Peter Gisler e Johann Zum Brunnen di Uri, il luogotenente Betschart di Svitto, i landvogt Buocher e Müller di Obwalden, il landscriba Arnold Stulz di Nidwalden, il landvogt Trinkler e il tesoriere Bachmann di Zugo, l'alfiere Trümpi e il tenente Elmer di Glarona), né l'intervento dei landvogt Buocher di Obwalden, Trinkler di Zugo e Langendorffer di Soletta, né la riconsiderazione delle pretese di Bignasco circa l'estensione del suo territorio nella zona tra il *Piano Bravo* presso *Sasselli* e la croce di confine tra Bignasco e Someo, su un versante, e in quella della valle *Valscieso*, sull'altro versante, hanno apportato elementi decisivi per rivedere quanto dichiarato dagli ambasciatori; il landamano e il consiglio confermano perciò tale sentenza, ribadendo inoltre le loro successive conferme del 17 agosto e del 7 settembre.

Un. 3.1 / doc. 11 - tedesco - originale - sigillo impresso di Nidwalden

1.96 (dopo il 1619 luglio 20) – 1619 dicembre 14

1. Articoli del comune di Bignasco circa la mancata considerazione di certe sue ragioni da parte degli inviati dei cantoni sovrani in occasione della sentenza pronunciata nel sindacato del 20 luglio 1620 per risolvere la lite con il comune di Cevio circa i confini dei rispettivi territori.

2. Il 14 dicembre 1619 Josua Bessler, landvogt di Riviera, dichiara che il sopralluogo fatto dai deputati dei cantoni per la risoluzione della lite tra Bignasco e Cevio ha considerato solo un versante della valle, trascurando l'altro.

Un. 3.2 / doc. 1 - tedesco - originale o copia autentica coeva, sottoscritta dal landscriba Büntiner di Uri.

1.97 1619 dicembre 14

Testimonianze, raccolte su richiesta del comune di Bignasco, nella lite con il comune di Cevio circa i confini dei rispettivi territori.

Un. 3.2 / doc. 2 - tedesco - originale o copia autentica coeva, sottoscritta dal landscriba Büntiner di Uri.

1.98 1619 dicembre 18

Nella lite tra il comune di Cevio, rappresentato dall'interprete Baldassarre Franzoni, da Giovanni Antonio Franzoni, da Giovanni Antonio *Traverzino*, da Giacomo Bolla e da Giovanni di Filippo *Balzar*, da una parte, e il comune di Bignasco, rappresentato dal console Alessio *Pescator*, da Zan' Antonio *del Thong* e da Cristoforo del Ponte, dall'altra, in merito ai confini tra i rispettivi territori, il landamano e il consiglio di Svitto confermano l'accordo raggiunto dalle parti circa una soluzione amichevole. I rappresentanti di Cevio hanno nominato Antonio *Commesto*, Giacomino *del Busgeto* e mastro Martino *del Biango*, mentre quelli di Bignasco hanno designato mastro Giovanni *Thong*, Zane *Dallessino* e Alessio *del Todesco*, con l'incarico di pervenire ad una composizione della lite; in caso di disaccordo tra questi sei uomini la risoluzione sarà affidata al padre guardiano o a un altro frate del convento dei Cappuccini di Locarno.

Un. 3.2 / doc. 3 - tedesco - originale, sigillo impresso di Svitto

1.99 Post 1619

Elenco delle domande che il Comune di Bignasco chiede siano rivolte ai testimoni presentati Cevio nell'ambito della vertenza per i confini.

Un. 3.2 / doc. 4 - italiano

1.100 1620 gennaio 8

Il lanfogto *Enrico Leone* di Zurigo, su istanza del comune di Cevio, ordina ai delegati del comune di Bignasco di fornire una copia delle deposizioni dei testimoni da loro prodotti nell'ambito della vertenza territoriale fra i due comuni.

Un. 3.2 / doc. 5 - italiano

1.101 1620 gennaio 16

Intimazione agli arbitri di Bignasco di presentare la convenzione sui confini così come concordato fra le parti a Svitto.

Un. 3.2 / doc. 6 - italiano

1.102 1620 gennaio 16

Altro esemplare del documento precedente.

Un. 3.2 / doc. 7 – italiano – copia coeva

1.103 1620 gennaio 16

Arbitrato sui confini fra i Comuni di Cevio e Bignasco allestito dai delegati di Cevio così come concordato a Svitto.

Un. 3.2 / doc. 8 - italiano

1.104 1620 gennaio 16

Altro esemplare del documento precedente.

Un. 3.2 / doc. 9 – italiano – copia coeva

1.105 1620 gennaio 16

Altro esemplare del documento precedente.

Un. 3.2 / doc. 10 – italiano – copia conforme del 1848

1.106 1620 gennaio 20

Il lanfogto intima agli arbitri di Cevio, su istanza del Comune di Bignasco, di presentare il proprio arbitrato il giorno stesso, così come concordato a Svitto.

Un. 3.2 / doc. 11 – italiano

1.107 1620 gennaio 20

Arbitrato sui confini fra i Comuni di Cevio e Bignasco allestito dai delegati di Bignasco così come concordato a Svitto.

Un. 3.2 / doc. 12 – italiano

1.108 1620 maggio 16

Arbitrato nella vertenza fra i comuni di Cevio e Bignasco redatto dai Padri Cappuccini *Giacomo da Pizzighetone*, Guardiano dei Cappuccini di Locarno e Padre *Dionigi da Milano*.

I due arbitri, dopo aver esaminato la documentazione sulla causa, decidono che *la Montagna fra Sasselli e Vertono sia comune fra quelli di Bignasco e di Cevio ed che possano sempre ed in perpetuo detti Comuni di Cevio e Bignasco fienare, pascolare, stramare, legnamare ed far tutte le altre cose come comuni padroni.*

I Padri Cappuccini definiscono anche in maniera precisa la terminazione della zona in comproprietà. Un primo termine con una croce scolpita sopra è stato posato al *Croso presso Vertono al piede della Montagna*. Un secondo termine è stato posato presso il *Spluh o Gronda di Vertono*. Un terzo termine è stato piazzato a circa quattro spazza di distanza dalla croce che segna il confine fra il territorio dei Comuni di Someo e Bignasco. Un quarto termine è posato in località *Piano di Bignudino*. Un quinto termine è situato nel luogo detto *in Cima al Sasso*. Un sesto termine è posato nel luogo denominato *in Cima al Canto verso la Valeggia del Piano sopra la Costa*. Un sesto termine è posato *nella costa delli Salim appresso il riale delli Sasselli sotto il sentiero*. Un settimo termine è situato *in mezzo al Riale Sasselli sotto un sasso grosso*. L'ultimo termine, con il consenso delle parti, verrà posato il più presto possibile fra gli ultimi due, *in su verso la montagna*.

Per evitare interpretazioni differenti che potrebbero creare nuove incomprensioni, gli arbitri specificano che dal termine posto *in piano dentro il Croso di Vertono si vadi al termine piantato a mezzo la montagna presso il Splugh o gronda di Vertono, ed da questo si abbia da dividere detta Montagna in suso sopra la Montagna per linea diritta che non vadi dall'una parte o dall'altra, ed che sopra la detta Montagna arrivi o giunga dove si voglia se sia in cima dove ci sono gli altri termini, dove si abbia a mettere un altro termine quanto prima da dette ambe due le parti, che corrisponda al termine suddetto del Splugh, tirato per dritta linea ed che la parte di detta Montagna che resta verso Locarno resti in dominio ed territorio di quelli di Cevio, ed l'altra parte verso Sasselli resti comune di Cevio e Bignasco fra detti Termini.*

Si dichiara anche che la terminazione comprende solo la *Montagna* e non concerne invece il piano verso il fiume.

I Cappuccini si esprimono pure sulla *Montagna di Valcesco*, in merito alla quale, tenendo conto che quelli di Bignasco ne hanno sempre goduto pacificamente *sino al Rio della Stagna o vero dell'Ovia e fatto tetti fuori dei prati*, decidono che resti di loro proprietà esclusiva per quanto riguarda la zona citata. Ciò nonostante, per quanto riguarda il luogo *in fondo al cugnolo della Stagna, tra il Croso dell'Incisa ed il Riale della Stagna, dal sentiero della Senda in giù*, quelli di Cevio possano goderlo e segare come hanno sempre fatto per il passato senza che quelli di Bignasco possano impedirglielo. Si stabilisce inoltre che il bestiame dei quelli di Cevio che dovesse sconfinare sul *monte della Stagna*, non possa essere sequestrato da quelli di Bignasco, ma solo cacciato, come del resto è sempre stato fatto per il passato.

L'arbitrato è rogato dal notaio Giovanni Angelo fqm Bartolomeo Baciocchi di Locarno.

Un. 3.3 / doc. 1 - italiano

1.109 1620 maggio 16

Altro esemplare del documento precedente.

Un. 3.3 / doc. 2 – copia conforme del 1842

1.110 1620 maggio 16

Altro esemplare del documento precedente.

Un. 3.3 / doc. 3 – copia conforme del 1848

1.111 1620 luglio 23

Deposizione giurata di Giacomo *Pizzo* di Lodano, testimone citato dal capitano Giovanni Angelo Franzoni, in merito all'attività di prestito svolta da quest'ultimo nei confronti di tale Giovanni Maria *Bazola*.

Un. 3.3 / doc. 4 - tedesco - copia coeva dell'originale sottoscritto da Hanns Langierus, notaio di Vallemaggia

1.112 s.d. (XVII sec., post 1620)

Riassunto o copia parziale di una sentenza del landvogt [di Vallemaggia e Lavizzara] nella lite tra i comuni di Cevio e Bignasco in merito ai confini tra i

rispettivi territori. Egli conferma dapprima che il confine tra i due comuni è costituito in basso dal riale *Bach von Valcesto*, che scorre tra *Bietto* e i prati della *Bignaschina* e si getta nella *Maggia* quasi di fronte al *Bach der Sasselli*, e più in alto dal *Bach der Stagna*, che scende dalla sommità del monte e si getta nello stesso *Valcesto*; nella fascia di territorio dal detto *Bach der Stagna* in direzione di Bignasco e del monte *Chinti* fino al *Bach der Incisa* le parti dovranno rispettare le disposizioni del relativo arbitrato del 1620. La pena per chi sconfinerà e arrecherà danno nel territorio dell'altro comune è fissata a 4 lire milanesi per la prima volta e a 8 lire milanesi per tutte le successive; quella per ogni animale sconfinante a 4 *Kreuzer* per le bestie minute e a 10 *Kreuzer* per quelle grosse, per la prima volta, rispettivamente a 8 e a 24 *Kreuzer* per le volte successive; durante il tempo della raccolta delle castagne essa ammonta infine a 1 lira, mentre per i danni di grande entità dovrà essere fatta una stima. Infine, per evitare nuovi incomodi ai vicini e alle autorità, il *landvogt* decide di imporre una multa di 100 corone ai contravventori dell'arbitrato del 1620.

Un. 3.3 / doc. 5 - tedesco - copia semplice del XVII/XVIII sec.

1.113 s.d. (XVII sec., post 1620)

Altra stesura seriore del documento precedente.

Un. 3.3 / doc. 6 - tedesco - copia semplice del XVIII/XIX sec.

1.114 1628 gennaio 18

Convenzione tra comune di Someo e i possessori dell'Alpe Agarone

Un. 3.3 / doc. 7 - italiano - copia conforme del 1848

1.115 1630 novembre 24

Stima dei danni provocati da bestiame di Bignasco nell'alpe di Carpogna (Someo)

Un. 3.3 / doc. 8 - italiano - copia conforme del 1845

1.116 1792 marzo 18

Il camparo di Cevio, *Giacomo Balzar*, riferisce che l'Assemblea della Vicinanza ha eletto tre delegati, nelle persone di *Piero Maria Bola*, per la squadra di Linescio, *Giuseppe Calanchino*, per la squadra di mezzo, e *Filippo Martinoia*, per la squadra di Cevio, che dovranno recarsi sul luogo della vertenza con Bignasco dopo lo scioglimento della neve per rintracciare un termine di confine fra i due comuni posato molti anni prima. Alla ricerca parteciperanno anche tre delegati del comune di Bignasco.

Un. 3.3/ doc. 9 – italiano

1.117 1792 marzo 20

Il cancelliere *Gio. Francesco Lotti* comunica che il lanfogto, su istanza del Comune di Cevio, ha deciso di effettuare un sopralluogo nella zona oggetto della vertenza per controllare dove sono posti i termini di confine. Nel corso della visita esaminerà anche i documenti presentati dalle due parti a sostegno delle loro argomentazioni. I delegati dei due comuni sono convocati per il sopralluogo che si terrà il 2 maggio 1792.

Un. 3.3 / doc. 10 – italiano

1.118 1792 marzo 25

Il console *Giacomo Antonio Moretti* riferisce che l'Assemblea della Vicinanza, dopo aver preso conoscenza della sentenza interlocutoria emanata dal lanfogto, gli ha dato incarico di inoltrare ricorso per fare in modo che non ne derivino delle conseguenze negative per il Comune di Cevio, in particolare per evitare che vi siano delle spese per dei sopralluoghi. Secondo i membri dell'Assemblea occorre procedere, appena sarà possibile, ad una *visita bonale* alla ricerca dei termini con i delegati di Bignasco, così come è stato concordato. In seguito l'Assemblea, dopo essere stata informata sui risultati di tale visita, deciderà il da farsi.

Un. 3.3 / doc. 11 – italiano

1.119 1792 maggio 18

Relazione stilata dal Cancelliere Giovanni Francesco Lotti sul sopralluogo nella zona del *Rial Val Cesto*, al quale hanno partecipato il lanfogto *Giorgio Sidler*, il Tenente *Giuseppe Morettini*, il *veibal Balzar* e i delegati di Cevio (*Giacomo*

Antonio Moretti e Filippo Martinoia) e Bignasco (Gio. Maria Lotti e Gio. Maria Gubbi).

I rappresentanti di Cevio nel corso della visita producono a sostegno delle loro ragioni l'arbitrato del 15 maggio 1620, mentre la controparte mostra un istrumento non meglio definito cui è allegato un piano, sottoscritto dal lanfogto Einrich Leu, nel quale sono indicati i termini e la linea di confine fra i due comuni. Nel corso della visita si constata che *in tale montagna di Leggio [...] il rialle dell'Incisa e Stagna veramente confinano e vanno pel Rial Val Cesto come all'istrumento che è stato esaminato.*

Al termine del sopralluogo il lanfogto Sidler ordina al *veibel Balzari* di convocare in tribunale i rappresentanti di Cevio e Bignasco in data 21 maggio 1792 quando verrà emanata la sentenza.

Un. 3.3 / doc. 12 – italiano

1.120 1792 maggio 21

Davanti al tribunale presieduto dal lanfogto Sidler, il console Giacomo Antonio Moretti e Bartolomeo Rusca, rappresentanti di Cevio, protestano *de nullitate di qualsivoglia atto che venga emesso a danno del suo comune, tenuto conto del fatto che non darsi luttigio senza prima precorso legale e formali citazioni fra le parti contendenti, addunque fra Cevio Bignasco non è precorso veruna citazione né atti giudiziali.* Per questo motivo i delegati di Cevio non possono che attenersi alle decisioni del loro comune che peraltro sono note al tribunale alla luce degli atti presentati.

Un. 3.3 / doc. 13 – Italiano e traduzione tedesca – estratto dai verbali del tribunale

1.121 1792 maggio 29

Giacomo *Pin*, Giovanni Battista *Dolcino* e Giacomo Filippo Moretti, rappresentanti del comune di Cevio, dichiarano alla cancelleria [del baliaggio di Vallemaggia] che intendono interporre appello contro una sentenza pronunciata il 21 maggio 1792 in favore di Bignasco [nella lite in merito ai confini tra i rispettivi territori].

Un. 3.4 / doc. 1 - tedesco - copia semplice coeva

1.122 1792 settembre 7, [Locarno]

Gli ambasciatori dei XII cantoni, riuniti nel sindacato di Locarno, pronunciano la loro sentenza nella causa di appello intentata dal comune di Cevio contro la

sentenza pronunciata [il 21 maggio 1792] dal landvogt di Vallemaggia nella lite tra il detto comune, da una parte, e quello di Bignasco, dall'altra, in merito all'appartenenza territoriale di un certo terreno (situato nella zona dei confini definiti dall'arbitrato del 1620), con la quale egli aveva dichiarato che il terreno conteso, dove un certo *Matei* era stato sorpreso a raccogliere foglie secche ed era stato condannato dal console di Bignasco a pagare una multa, appartiene comune di Bignasco. Riconoscendo che la procedura non è stata corretta, i sindacatori annullano la sentenza del landvogt.

Un. 3.4 / doc. 2 - tedesco - originale, sigillo impresso di Bernhard Oechslin, landvogt di Locarno

1.123 1792 settembre [7]

Altro esemplare del documento precedente.

Un. 3.4 / doc. 3 - tedesco - copia semplice coeva. La data riportata è erronea (25 settembre 1792)

1.124 1792 dicembre 24

Nella lite tra il comune di Cevio e il comune di Bignasco in merito ai confini dei rispettivi territori, il consiglio di Zugo, al quale Giovanni Maria *Gubi* di Bignasco, rappresentante di Bignasco, ha interposto appello contro la sentenza del sindacato del 7 settembre 1792 favorevole al comune di Cevio, rimanda la propria decisione al 2 maggio successivo.

Un. 3.4 / doc. 4 - tedesco - originale - sigillo impresso di Zugo

1.125 1793 maggio 2

Ortstimme di Zugo nella lite tra il comune di Bignasco, rappresentato da Giovanni Maria *Gubbi*, da una parte, e il comune di Cevio, rappresentato da Bartolomeo Rusca, dall'altra, in merito ai confini dei rispettivi territori. Il comune di Bignasco aveva interposto appello contro una sentenza del sindacato di Locarno del 7 settembre 1792, con la quale gli ambasciatori dei XII cantoni avevano accolto un appello di Cevio contro una precedente sentenza pronunciata dal landvogt di Vallemaggia il 21 maggio 1792. Ora il landamano e il consiglio di Zugo accolgono l'appello di Bignasco e dichiarano che si debba ritenere valida la detta sentenza del landvogt.

Un. 3.4 / doc. 5 - tedesco - originale, sigillo impresso di Zugo

1.126 1793 maggio 2

La cancelleria di Zugo attesta che Battista Rusca, rappresentante del comune di Cevio, ha annunciato di voler interporre appello al canton Zurigo contro la decisione pronunciata il giorno stesso da Zugo in favore del comune di Bignasco.

Un. 3.4 / doc. 6 - tedesco - copia autentica - sigillo impresso di Zugo

1.127 1793 maggio 15

Ortstimme di Zurigo, su richiesta dei rappresentanti del comune di Cevio, da una parte, e di quelli di Bignasco, dall'altra, nella causa di appello contro una sentenza del landvogt di Vallemaggia del 21 maggio 1792 in merito ad una lite tra i due comuni riguardo ai confini fra i rispettivi territori. Il borgomastro e il consiglio confermano la sentenza del sindacato di Locarno del 7 settembre 1792.

Un. 3.4 / doc. 7 - tedesco - originale - sigillo impresso di Zurigo

1.128 1793 maggio 15

La cancelleria di Zurigo attesta che i rappresentanti del comune di Bignasco hanno annunciato di voler ricorrere al canton Lucerna contro la decisione pronunciata il giorno stesso da Zurigo nella lite con il comune di Cevio [in merito ai confini tra i rispettivi territori], e che essi sono autorizzati a procedere in tal senso.

Un. 3.4 / doc. 8 - tedesco - originale, sigillo impresso della cancelleria di Zurigo

1.129 1793 maggio 18

Nella causa di appello tra il comune di Bignasco e quello di Cevio [in merito al confine tra i rispettivi territori], le autorità di Lucerna, su richiesta dei rappresentanti di Bignasco, intimano alla controparte di comparire il 24 maggio successivo.

Un. 3.4 / doc. 9 - tedesco - originale - sigillo impresso della cancelleria di Lucerna

1.130 1793 maggio 27

Ortstimme di Lucerna nella lite tra il comune di Cevio, da una parte, e il comune di Bignasco, dall'altra, in merito ai confini tra i rispettivi territori. Lo scoltetto e il consiglio dichiarano che l'appello interposto dal comune di Bignasco contro la sentenza del sindacato del 7 settembre 1792 non è giustificato.

Un. 3.4 / doc. 10 - tedesco - originale - sigillo impresso di Lucerna

1.131 1793 maggio 27

Le autorità di Lucerna avvisano il comune di Cevio che il comune di Bignasco intende interporre appello contro una sentenza ad esso sfavorevole, pronunciata dai cantoni sovrani.

Un. 3.5 / doc. 1 - tedesco - originale - sigillo impresso della cancelleria di Lucerna

1.132 1794 maggio 1, Cevio

Il servitore Gioacchino (?) *Balzar* è incaricato dai rappresentanti del comune di Cevio di intimare al notaio *Gublin*, rappresentante del comune di Bignasco, la richiesta di comparire il 3 maggio 1794 sul confine tra i due comuni per compiere un sopralluogo comune.

Un. 3.5 / doc. 2 - tedesco - originale

1.133 1794 maggio 6, Cevio

I rappresentanti del comune di Cevio, dopo aver informato l'assemblea dei vicini riguardo al sopralluogo compiuto sul confine comune insieme ai rappresentanti di Bignasco il 3 maggio 1794 e riguardo all'accordo allora raggiunto, riferiscono che i vicini propongono alla controparte di designare degli inviati affinché si possa procedere di comune intesa a interpretare l'arbitrato del 1620, e chiedono ad essa di rifondere le spese sostenute nella causa di appello contro la sentenza del sindacato del 7 settembre 1792.

Un. 3.5 / doc. 3 - tedesco - originale (?)

1.134 1794 maggio 18, Bignasco

I vicini di Bignasco accettano l'accordo raggiunto il 3 maggio 1794 dai loro rappresentanti e da quelli del comune di Cevio riguardo alla nomina di delegati di entrambe le parti, che procedano all'interpretazione dell'arbitrato del 1620 in merito alla delimitazione dei rispettivi territori.

Un. 3.5 / doc. 4 - tedesco - originale (?)

1.135 1795 giugno 22

Ortstimme di Svitto, su richiesta dei rappresentanti del comune di Bignasco, da una parte, e di quelli di Cevio, dall'altra, nella lite in merito ai confini dei rispettivi territori. Il landamano e il consiglio confermano la sentenza del sindacato di Locarno, del 7 settembre 1792, e ritengono che il comune di Bignasco, avendo interposto appello senza ragione, debba rifondere a Cevio le spese sostenute successivamente nella causa.

Un. 3.5 / doc. 5 - tedesco - originale - sigillo impresso di Svitto

1.136 1796 agosto 25

Per risolvere la vertenza sui confini territoriali fra Cevio e Bignasco dalla parte della *Montagna di Valcesco* viene stipulata la presente una convenzione fra i due comuni. Davanti al notaio compaiono *Gio. fqm Guglielmo Gubbi, Gio. Giuseppe fqm Giacomo Gaspari* e il *Tenente Giacomo Francesco fqm Giacomo Maria Lotti*, in rappresentanza di Bignasco, e *Pietro fqm Giacomo Martochi, Giacomo Filippo fqm Gio. Antonio Maurelli, Giuseppe fqm Antonio Maria Mattej* e il *Tenente Bartolomeo fqm Carlo Rusca* in rappresentanza di Cevio.

Ci si accorda innanzitutto sul fatto che i confini fra i due comuni nella zona oggetto della vertenza debbano rimanere totalmente alla terminazione stabilita nell'arbitramento dell'anno 1620 li 16 maggio, cioè che il territorio dell'Onorando Comune di Bignasco venendo verso Cevio abbia a stendersi sino al riale della *Stagnia*, ovvero dell'*Ovia*, che poi prosegue nel riale di Valcesco e va fino al Fiume, e di là poi del Fiume si debba stare al riale de *Sasselli* come indicato nell'arbitrato del 1620. Si stabilisce pure che, tenuto conto del fatto che il riale di Valcesco è soggetto a mutazione, verrà posato un termine sulla metà precisamente della distanza che trovasi fra li due prati cintati a muro, cioè quello della parte di Cevio in oggi di ragione del Nobile Sig. Capitano Eugenio Franzoni di Locarno, e l'altro di ragione del predetto Comune di Bignasco dove comunicano le due strade conducenti da Cevio a Bignasco, cioè l'una, che si dice la strada grossa, e l'altra che passa per mezzo ai prati ad uso del pedone, qual termine

dovrà corrispondere allo sbocco che fa il suddetto riale Valcesco cadendo dalla montagna.

Per quanto riguarda poi la zona in fondo del cugnolo della Stagnia, la quale secondo l'arbitrato del 1620 può essere goduta dal comune di Cevio, essa si estenderà dal croso dell'incisa sino al riale Stagnia e dal sentiero della Senda in giù, nel qual sentiero si dovrà porre un termine.

Notaio: Fabius Nobilis D.ni Fidelis Orelli di Locarno.

Un. 3.5 / doc. 6 - italiano – copia conforme coeva

1.137 1796 agosto 25

Altro esemplare del documento precedente.

Un. 3.5 / doc. 7 - italiano – copia del 1842

2. ORATORIO DELLA MADONNA DEL PONTE DELLA ROVANA

2.1 1713 gennaio 26

Gio. Antonio Pedrazzi di Cerentino dichiara di essere avere ricevuto la somma di 280 lire terzole da Pietro Antonio Bolla, caneparo dell'oratorio, per *l'opera fata de Stacho alla chiesa della Madona del ponte di Cevio per stachare la chapela di Sant.o Antonio de Padova.*

Un. 4.1 / doc. 1 - italiano

2.2 1751 febbraio 09

Giovanni Antonio Filippini, a nome anche dei suoi fratelli Antonio e Giovanni. Domenico, riceve in prestito dall'Oratorio della Madonna del ponte, rappresentato dal suo caneparo, Giovanni Cristofanini, la somma di 239 lire e 7 soldi terzoli per la quale dovrà pagare un interesse annuo del 4 per cento fino all'estinzione del debito.

Notaio: Joannes filius olim Joannis de Alexijs de Cavernio.

Un. 4.1 / doc. 2 - italiano -tagliato

2.3 1758 marzo 15

Gio. Antonio fqm Pietro Palla del Boschetto riceve in prestito dall'Oratorio della Beata Vergine del Ponte, rappresentato dal suo caneparo *Pietro Martocho*, la somma di lire 600 terzole per la quale dovrà pagare un tasso di interesse annuo del 4 per cento fino all'estinzione del debito.

Notaio: Joannes filius olim Joannis de Alexijs de Cavernio.

Un. 4.1 / doc. 3 - italiano -tagliato

2.4 1768 marzo 3

Filippo Guglielmini dichiara di essere debitore all'Oratorio della Beata Vergine del Ponte, rappresentata dal suo caneparo Giovanni Cristofanini, della somma di 141 lire di Milano, sulla quale si impegna a pagare un interesse annuo del 4 per cento fino all'estinzione del debito.

Un. 4.1 / doc. 4 – italiano

2.5 1774 febbraio 12

I fratelli Domenico e Carlo Respini si dichiarano debitori dell'Oratorio della Beata Vergine del Ponte, rappresentato dal suo caneparo Giovanni Antonio Respini, per la somma di 80 lire di Milano, sulla quale si impegnano a pagare un interesse annuo del 4 per cento fino all'estinzione del debito.

Un. 4.1 / doc. 5 - italiano

3. CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

3.1 1750 giugno 6

Fra la Confraternita del Santissimo e la Cassa dei Morti, rappresentate da *Giacomo Pietro Moretto* di Cevio, per una parte, e *Antonio Maria Sbona* di Cevio, per l'altra parte, è sorta una questione in merito ad un lascito testamentario a favore della Confraternita di *Gio. Antonio Orso fqm Simone* di Cevio. Per trovare una soluzione alla vertenza le parti si accordano sul seguente compromesso: Antonio Maria Sbona ratifica il lascito di Giovanni Antonio Orso alla Confraternita, mentre quest'ultima farà stimare da un suo delegato il valore dei beni oggetto della donazione e in seguito li venderà allo Sbona ad un prezzo corrispondente al valore di stima. Il pagamento potrà essere fatto in contanti o tramite la stipulazione di un obbligo.

Un. 4.2 / doc. 1 - italiano

3.2 1751 aprile 18

Antonio Maria figlio di Gio. Maria Sbona di Cevio, erede di *Gio. Antonio Orso fqm Simone* di Cevio, sottoscrive un obbligo di 420 lire terzole al tasso di interesse annuo del 5 per cento a favore della Confraternita del Santissimo Sacramento, rappresentata dal suo caneparo *Remigio Zanolino* e dal Prevosto e Curato di Cevio *Bartolomeo Bettitini*.

Lo Sbona contrae l'obbligo a per acquistare *un campo con vigna dentro giacente in Cevio nelli Bozzoli, dove si dice nel Ciosso di Pedrù*. Tale campo era stato oggetto di un lascito testamentario alla Confraternita da parte del defunto Giovanni Antonio Orso.

Notaio: *Joannes filius olim Joannis de Alexijs de Cavernio*.

Un. 4.2/ doc. 3 - italiano

3.3 1759 aprile 1

Il defunto *Pietro Antonio fqm Antonio Dolcino* di Cevio *nella sua ultima malattia lasciò verbalmente un pezzo di terra prativa con vigna [...] giacente nel territorio di Cevio nelli Bozzoli di Fuori*.

La Confraternita per testimoniare la propria gratitudine per il lascito decide di affittare il fondo ai figli minorenni del defunto, rappresentati dalla madre, con un

canone di locazione ridotto, pari a 12 lire terzole annue. Il contratto avrà valore fino al momento in cui i minori abbiano raggiunto la maggiore età.

Notaio: *Gio. Giacomo fqm Gio. Battista Franzoni* di Cevio.

Un. 4.2 / doc. 3 – italiano - tagliato

3.4 1762 febbraio 25 – 1775 novembre 2

Giovan Pietro Guglielmini di Cevio dichiara di essere debitore verso la Confraternita del Santissimo Sacramento della somma di 110 lire terzole, sulla quale si impegna a pagare un interesse annuo del 4 per cento fino all'estinzione del debito. Tale somma gli è stata consegnata da Filippo Palla, caneparo della Confraternita.

Il 2 agosto 1775 viene riportata la stima di una *terra prativa boschiva con vigna giacente nel Boschetto*, il cui valore ammonta a 131 lire. Questo fondo verrà ceduto dal debitore alla Confraternita, alla quale verranno pure versate 31 lire. In questo modo verrà estinto il debito con i relativi interessi arretrati.

Un. 4.2 / doc. 4 - italiano

3.5 1765 marzo 26

Davanti a *Gio. Pietro Palla* di Cevio, Luogotenente del lanfogto *Giacomo Antonio Gama* di Uri, compagno gli stimatori *Gio. Battista Filippino* e *Gio. Giacomo fqm Battista Franzoni*. Essi sono stati incaricati di stimare i beni che *Antonio Maria Sbona* dovrà cedere alla Confraternita per saldare il debito di lire terzole 840 e $\frac{1}{2}$ che essa vanta nei suoi confronti. Tale debito deriva da un istrumento d'obbligo del 18 aprile 1751 (v. regesto no. 122) di 420 lire terzole, cui vanno aggiunte 413 lire terzole per fitti arretrati su detto obbligo e 7 lire terzole e mezzo per l'allestimento della stima.

Gli stimatori hanno preso in considerazione i seguenti beni: *un pezzo di terra arativa e parte prativa vigniata giacente [...] nelli Bozzoli al di sotto la Casa di Togno dove si dice il Cioso Pedro*, un altro fondo simile nella stessa zona e *un pezzo di terra prativa con vigna situata ai Boscioli dove si dice al Cioso del Sasso*.

Un. 4.2 / doc. 5 – italiano - tagliato

3.6 1765 aprile 17

Antonio Maria Sbona di Cevio dichiara di aver ricevuto da *Giuseppe Maria Mattej* di Cevio, Curato di Cavergho e Bignasco, la somma di 132 lire terzole. A garanzia del prestito ipoteca *un campo arativo* situato dove si dice *a campo Casè*.

In seguito (la data non è indicata) la polizza viene ceduta da Giuseppe Maria Mattei alla Confraternita del Santissimo Sacramento.

Un. 4.2 / doc. 6 – italiano - tagliato

3.7 1776 marzo 4

Gio. Antonio Matteo, tutore di *Martino fqm Martino Dolcino*, e *Carlo Maria fqm Gio. Antonio Traverso*, tutore di *Guglielmo fqm Guglielmo Dolcino*, a nome dei loro pupilli stipulano un obbligo del valore di 400 lire di Milano con la Confraternita del Santissimo Sacramento, rappresentata dal suo caneparo *Gio. Raspino*. Sul debito è fissato un interesse annuo del 4 per cento.
Notaio: Giuseppe Maria Dalessi fu Giovanni.

Un. 4.2 / doc. 7 - italiano - tagliato

3.8 1782 dicembre 9

Pietro Antonio Guelmino di Cevio dichiara di essere debitore verso la Confraternita del Santissimo Sacramento, rappresentata dal suo caneparo *Martino Cristofanino* di Cevio, della somma di 33 lire di Milano e si impegna a pagare un tasso di interesse del 4 per cento fino all'estinzione del debito.
A pegno del debito il Guglielmini ipoteca *una pezza di terra arativa con vigna nel territorio di Cevio, o sia Boschetto dove di dice in Masetto*.

Un. 4.2 / doc. 8 – italiano - tagliato

3.9 1800 febbraio 22

Giuseppe Maria Calanchini dichiara di essere debitore verso la Confraternita del Santissimo Sacramento della somma di 30.8 lire di Milano.

Un. 4.2 / doc. 9 – italiano - tagliato

4. Famiglia Franzoni

4.1 1613 settembre 27

Ortstimme di Zurigo, su richiesta di Giovanni Angelo Franzoni, capitano e landscriba di Vallemaggia, in merito alla richiesta di quest'ultimo, che gli ambasciatori all'ultima dieta di Baden hanno destituito dalla carica di landscriba e che ora domanda di essere reintegrato nella carica e riconosciuto come persona onorevole. Il borgomastro e il consiglio sono del parere che il Franzoni debba essere scusato in merito ai fatti imputatigli e che debba mantenere la carica di landscriba fino al prossimo sindacato di Locarno, durante il quale gli ambasciatori dei XII cantoni dovranno riesaminare la questione.

Un. 4.3 / doc. 1 – tedesco - originale, sigillo impresso di Zurigo deperdito

4.2 1613 settembre 29

Ortstimme di Sciaffusa in merito alla richiesta del capitano Giovanni Angelo Franzoni, che era stato privato dell'ufficio di landscriba di Vallemaggia dal sindacato di Baden in base a certe accuse non provate e che, dopo aver potuto esporre le sue ragioni in altra sede, chiede di non dover subire danni al suo onore. Il borgomastro e il consiglio dichiarano che il procedimento contro lo stesso Franzoni debba essere interrotto fino al prossimo sindacato di Locarno, e che nel frattempo egli possa continuare a esercitare l'ufficio di landscriba.

Un. 4.3 / doc. 2 – tedesco - originale, tracce di cera del sigillo impresso di Sciaffusa

4.3 1613 ottobre 3

Ortstimme di Svitto in merito alla richiesta del capitano Giovanni Angelo Franzoni, che era stato privato temporaneamente dell'ufficio di landscriba di Vallemaggia dal sindacato di Baden e che, essendo stato scagionato dalle accuse mosse a suo tempo contro di lui, chiede che tale privazione non porti detrimento al suo onore. Il landamano e il consiglio dichiarano che non intendono modificare lo stato delle cose fino alla prossima dieta dei cantoni sovrani.

Un. 4.3 / doc. 3 - tedesco - copia coeva (?)

4.4 1616 luglio 30, [Locarno]

Gli ambasciatori dei XII cantoni, riuniti nel sindacato di Locarno, pronunciano la propria sentenza nella lite tra Michael Muesli di Zugo, rappresentato in giudizio dal capitano Ulrich Jeggli di Zugo, da una parte, e il capitano Giovanni Angelo Franzoni, rappresentato in giudizio dal figlio Giovanni Antonio e da Baldassarre Franzoni, dall'altra, in merito al risarcimento per il furto di certe balle di stoffa perpetrato anni prima ai danni del detto Muesli. Essi dichiarano che il capitano Franzoni dovrà risarcire il derubato, a meno che non possa dimostrare le sue ragioni.

Un. 4.3 / doc. 4 – tedesco - originale, il sigillo impresso di Urs Barth di Soletta, landvogt di Locarno, è deperdito

4.5 1790 agosto 28, [Locarno]

Gli ambasciatori dei XII cantoni, riuniti nel sindacato di Locarno, su richiesta del cancelliere Giuseppe Franzoni di Cevio confermano il conferimento al figlio di quest'ultimo di un canonicato [di Locarno], in precedenza posseduto da un membro della famiglia *Bonenzi*.

Un. 4.3 / doc. 5 - tedesco - originale (estratto dal protocollo del sindacato), sottoscritto dal vice-landscriba Joseph Leodegar Traber

4.6 [1791 ca.]

Supplica del fiscale Franzoni di Vallemaggia alle autorità di Zurigo in merito al canonicato [di Locarno] già appartenuto al prete *Bolenzi* e in seguito conferito al figlio dello stesso Franzoni. Il canonicato si era reso vacante insieme ad un altro beneficio in seguito all'allontanamento del detto *Bolenzi*, accusato di aver sottratto un calice, una patena e un paramento liturgico nonché di aver derubato dei condannati a morte, e il sindacato del 1790 aveva confermato l'assegnazione al Franzoni; successivamente, però, lo stesso *Bolenzi* è stato scagionato dalle accuse e dopo una sentenza del sindacato del 1791 si è rivolto al vescovo di Como per riottenere il beneficio. Di conseguenza il fiscale Franzoni chiede ai sovrani di ribadire la legittimità del possesso del canonicato da parte del figlio.

Un. 4.3 / doc. 6 - tedesco - copia semplice coeva (?)

5. DOCUMENTI DIVERSI

5.1 1544 febbraio 13, Baden

Gli ambasciatori dei XII cantoni, riuniti a Baden, intimano al landvogt [di Lugano o di Locarno] di rispettare le disposizioni vigenti in merito alla procedura di ricorso contro le decisioni dei landvogt e del sindacato, per evitare che le parti in causa si rivolgano in modo incontrollato ai singoli cantoni.

Un. 4.4 / doc. 1 – tedesco - copia semplice del XVII/XVIII sec.

5.2 1586 luglio 30, [Locarno]

Gli ambasciatori dei XII cantoni, riuniti nel sindacato di Locarno, pronunciano la loro sentenza nella lite tra Alessio di Cristoforo *Muschio* di Vallemaggia, da una parte, e Antonio *Muschio* di Vallemaggia, dall'altra, in merito a un debito contratto a suo tempo dal padre del detto Cristoforo. Essi dichiarano che Alessio non è tenuto a corrispondere quanto richiesto da Antonio, poiché quest'ultimo ha lasciato trascorrere troppo tempo per far valere le sue pretese.

Un. 4.4 / doc. 2 – tedesco - copia autentica sottoscritta da Johann Stulz, landscriba di Locarno, tratta dal protocollo redatto a suo tempo dal landscriba Andreas Lussi.

5.3 1588 luglio 19

Gli ambasciatori dei XII cantoni pronunciano la loro sentenza nella lite tra Giacomo *Dolfino*, luogotenente della Lavizzara (*vss dem hinderen gericht Meinthal*), da una parte, e Peter Streiff di Glarona, rappresentante del landvogt [Michael] Bäl di, dall'altra, in merito al pagamento di spese e multe relative al biennio di governo dello stesso landvogt [1582-1584]. Essi dichiarano che le spese devono essere pagate secondo le abitudini e che al landvogt spettano anche le multe come da consuetudine.

Un. 4.4 / doc. 3 – tedesco - Originale, sigillo impresso (probabilmente del landvogt Ulrich Dulliker di Lucerna).

5.4 1591 giugno 21

Ortstimme di Svitto, su richiesta Martino *Menico* di Vallemaggia e dei suoi consorti, in merito al processo per la morte violenta dell'interprete di

Vallemaggia, loro consanguineo, durante il quale non sarebbero stati considerati adeguatamente gli elementi circa la colpevolezza del landscriba e dei suoi compari. Il luogotenente e il consiglio accettano la richiesta di raccogliere nuove testimonianze sulla vicenda.

Un. 4.4 / doc. 4 – tedesco - copia semplice coeva

5.5 1592 luglio 28, [Locarno]

Gli ambasciatori dei XII cantoni, riuniti nel sindacato di Locarno, pronunciano la propria sentenza nella lite tra la moglie di Giovanni di Ielmo *Barogio*, da una parte, Mandolfino luogotenente di Lavizzara, da un'altra, e tali *Baziga* e *Guelf*, da un'altra ancora. Essi dichiarano valido il testamento di Ielmo *Barogio*, ma ordinano che il debito di 50 corone contratto a suo tempo dal padre di quest'ultimo debba essere saldato al detto Mandolfino.

Un. 4.4 / doc. 5 – tedesco - copia autentica sottoscritta da Johann Stulz, landscriba di Locarno, tratta dal protocollo redatto a suo tempo dal landscriba Andreas Lussi

5.6 1593 febbraio 6

Ortstimme di Svitto, su richiesta di Giacomo *Mineta* e Martino *Meni* di Vallemaggia, in merito alla vicenda della morte violenta dell'interprete di Vallemaggia, avvenuta qualche anno prima. Il luogotenente e il consiglio autorizzano i richiedenti a rivolgersi al tribunale, a far convocare il landscriba davanti alle autorità dei cantoni sovrani e a far raccogliere informazioni sulla vicenda.

Un. 4.4 / doc. 6 – tedesco - originale, sigillo impresso di Svitto deperdito

5.7 1593 luglio 28, [Locarno]

Gli ambasciatori dei XII cantoni, riuniti nel sindacato, pronunciano la propria sentenza nella lite tra Nesa di Ornavasso, da una parte, e Giacomo *Pazalino*, dall'altra, in merito a certi debiti della prima. Essi liberano il detto Giacomo dalle pretese della parte avversa e dispongono che la questione debba essere riesaminata dal landvogt, qualora la donna dovesse ritornare in Vallemaggia.

Un. 4.4 / doc. 7 – tedesco - copia autentica sottoscritta da Johann Stulz, landscriba di Locarno, tratta dal protocollo redatto a suo tempo dal landscriba Andreas Lussi

5.8 s.d. (XVI/XVII secolo)

Traduzione in tedesco di due capitoli degli statuti di Vallemaggia, relativi al giuramento da deferire ai fideiussori e al pacifico possesso di beni.

Un. 4.4 / doc. 8 - tedesco - copia semplice del XVII/XVIII sec.



DOCUMENTI DEL XVI-XVIII SECOLO

FONDO BALIVALE

1.3 Indice alfabetico dei nomi di persona

Avvertenza

Nell'indice seguente sono repertoriati, in ordine alfabetico, i nomi delle persone citate nei registi. Oltre alle generalità delle stesse sono menzionate, quando figurano nel regesto, altre particolarità atte a meglio definire la persona: provenienza geografica, professione, cariche pubbliche e così di seguito.

Criteri di presentazione e ordinamento

- Le persone sono repertorate in base al loro cognome o all'appellativo che, probabilmente, ha in seguito dato origine al cognome.
- Quando il cognome come appare sul documento è riconducibile con una certa sicurezza ad un cognome ancora correntemente utilizzato, esso è citato sotto la forma odierna, specificando in corsivo la forma documentaria se quest'ultima è diversa dalla forma odierna, per esempio:

Baciocchi, Baciocco

- Giovanni Angelo fqm Bartolomeo di Locarno, notaio; 1.108
- Giovanni Angelo, pubblico notaio di Locarno; 1.22, 1.83
- *Giuseppe del quondam Gio. Angello* di Locarno; 1.21

- Se sussistono dei dubbi sulla sua futura evoluzione, il cognome è citato soltanto secondo la forma documentaria, per esempio:

Gama

- *Giacomo Antonio di Uri*; 3.5

figura soltanto sotto questo lemma e non sotto altri possibili cognomi.

- Quando la stessa persona appare in più registi, i rinvii sono cumulati soltanto se le varie denominazioni della persona sono identiche oppure se fra le stesse sussistono differenze minime.
- Negli altri casi le diverse denominazioni danno origine ad altrettanti lemmi, anche se molto probabilmente si riferiscono alla stessa persona, per esempio nel caso di:

Leu

- *Johannes*, notaio pubblico di Locarno; 1.20, 1.22, 1.89
- *Johannes, scriba di Locarno*; 1.83, 1.86

Potrebbe trattarsi sempre della stessa persona. D'altra parte, a causa anche delle numerose omonimie, non sussiste una certezza in tal senso e i vari "*Johannes*" sono pertanto tenuti separati.

Nei riferimenti si rinvia al numero del regesto

Aligrini

- Zane di Cerentino; 1.26, 1.27

Alusius

- *Ant.s di Someo, notaio*; 1.16

Andreae

- Andreolo di Zane; 1.89

Arnold

- *Johann Caspar, landscriba di Uri*; 1.53, 1.68, 1.71

Bachmann

- di Zugo, tesoriere; 1.95

Baciocchi, Baciocco

- Giovanni Angelo fqm Bartolomeo di Locarno, notaio; 1.108

- Giovanni Angelo, pubblico notaio di Locarno; 1.22, 1.83

- *Giuseppe del quondam Gio. Angello* di Locarno; 1.21

Balzari, Baltsar, Balzar

- Giovanni; 1.95

- *veibal*; 1.119

- *Giacomo*, camparo di Cevio; 1.116

- Gioacchino, servitore della Comunità; 1.132

- Giovanni di Filippo; 1.98

Barth

- *Urs di Soletta, landvogt di Locarno*; 4.4

Bazig

- cancelliere; 1.34

Baziga; 5.5

Bazola

- Giovanni Maria; 1.111

Bernardi, Bernardo

- Bernardo di Filippo; 1.6

- *Martino de Guglielmo Martino*; 1.63

- *Martino di Bignasco*; 1.16, 1.28

Beroggi, Barogio

- *Giovanni di Ielmo*; 5.5

Bessler

- Josua, landvogt di Riviera; 1.96

Betschart

- di Svitto luogotenente; 1.95

Bettitini

- *Bartolomeo, Prevosto e Curato di Cevio*; 3.2

Bianco (Del), del Biango

- Martino; 1.98

Bolenzi, prete; 4.6**Bolla, Bola**

- *Piero Maria*; 1.116

- Giacomo; 1.95, 1.98

- *Pietro Antonio, caneparo dell'oratorio della Rovana*; 2.1

Bonenzi, famiglia; 4.5**Brunnen (Zum)**

- Johann, alfiere urano; 1.34, 1.95

Büntiner

- di Uri, landscriba; 1.55, 1.96, 1.97

Buocher

- di Obwalden, landvogt; 1.95

Burckardt

- Johann Jakob di Basilea; 1.28

Busgeto (Del)

- Giacomino; 1.98

Calanchini, Calanchino

- *Giuseppe Maria*; 3.9

- *Giuseppe*; 1.116

Commesto

- Antonio; 1.98

Cristofanini, Cristofanino

- *Giovanni, caneparo Oratorio Rovana*; 2.2, 2.4

- *Martino, caneparo della Confraternita del Santissimo Sacramento*; 3.8

Dalessi, D'Allessyno, de Alexijs

- Giacomo; 1.28
- *Giuseppe Maria fu Giovanni, notaio*; 3.7
- Zane; 1.98
- *Joannes filius olim Joannis de Cavernio, notaio*; 2.2, 2.3, 3.2

Dazio, Datio

- *Gio. di Peccia*; 1.77

Delponte, del Ponte

- Cristoforo; 1.17, 1.18, 1.34, 1.36, 1.67, 1.89, 1.98
- Cristoforo di Zane; 1.13, 1.18
- Zane; 1.6
- *Zanne*; 1.5
- *Zano*; 1.10

Dionigi da Milano, Padre Cappuccino; 1.108

Dolcino

- Giovanni Battista; 1.121
- *Guglielmo fqm Guglielmo*; 3.7
- *Martino fqm Martino*; 3.7
- *Pietro Antonio fqm Antonio di Cevio*; 3.3

Dolfino

- *Giacomo, luogotenente della Lavizzara*; 5.3

Donte

- *Wolfgang*; 1.70

Dulliker

- *Ulrich di Lucerna, landvogt*; 5.3

Elmer

- di Glarona, tenente; 1.95

Filippini, Filippino

- *Antonio*; 2.2
- *Domenico*; 2.2
- *Giovanni*; 2.2
- *Giovanni Antonio*; 2.2
- *Gio. Battista*; 3.5

Filiatri

- *Zanolo del Boschetto*; 1.10

Franzoni, Franzone

- Antonio; 1.36, 1.38, 1.43, 1.49, 1.56, 1.59, 1.70, 1.92, 1.93
- Baldassarre, interprete; 1.28, 1.37, 1.40, 1.44, 1.48, 1.49, 1.56, 1.59, 1.60, 1.63, 1.92, 1.95, 1.98, 4.4
- Bernardo, 1.10
- *Bernardo qm Filippo Bernardo*; 1.5
- *Bernardo qm Stefano*; 1.5
- *Eugenio di Locarno, Capitano*; 1.136
- *Giacomo* ; 1.21
- Giovanni Angelo; 1.18, 1.35, 1.111, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
- Giovanni Angelo, capitano; 1.21, 1.28, 1.37, 1.40, 1.41, 1.46, 1.47, 1.51, 1.63, 1.77
- Giovanni Antonio; 1.13, 1.23, 1.54, 1.68, 1.95, 1.98
- Giovanni Battista; 1.69, 1.89
- *Gio. Giacomo fqm Battista*; 3.5
- *Gio. Giacomo fqm Gio. Battista di Cevio*; 3.3
- *Giuseppe di Cevio, cancelliere*; 4.5
- *Zan, Capitaneo*; 1.23, 1.27

Fricino

- *Francescho (?) di Prato, luogotenente*; 1.23

Gama

- *Giacomo Antonio di Uri*; 3.5

Gaspari

- *Gio. Giuseppe fqm Giacomo*; 1.136

Giacomo del fu Zane di Fusio; 1.2**Giacomini, Giacomino**

- Giovanni di Caverigno; 1.89

Gianescio

- Giacomo di Giovanni di Caverigno; 1.55

Gisler

- Peter; 1.95

Gubbi

- *Gio. fqm Guglielmo*; 1.136
- Giovanni Maria; 1.119, 1.124, 1.125

Gublin

- notaio; 1.132

Guelf; 5.5

Guglielmini, Guelmino

- *Filippo*; 2.4
- *Giovan Pietro di Cevio*; 3.4
- *Pietro Antonio*; 3.8

Halbherr

- *Gilg*, ufficiale di Svitto; 1.94

Iselin

- *Wolfgang di Basilea*, lanfogto di Vallemaggia; 1.2, 1.5, 1.6, 1.28

Jeggli

- *Ulrich di Zugo*, capitano; 4.4

Langendorff, Langendorffer

- *Victor di Soletta*, balivo di Falkenstein; 1.92, 1.95

Langierus

- *Hanns*, notaio di Vallemaggia; 1.111

Lanzalotto

- *Giovanni* notaio in Locarno; 1.21

Lavanino

- *Andriollo di Bietto*; 1.23

Leu, Leone

- *Heinrich di Zurigo*, landvogt di Vallemaggia; 1.17, 1.18, 1.25
- *Enrico di Zurigo*; 1.100
- *Einrich*, lanfgogto; 1.119
- *Heinricho*, landfogto; 1.64
- *Henrico*, lanfogto di Vallemaggia; 1.73, 1.74, 1.78, 1.79, 1.90

Leu

- *Johannes*, notaio pubblico di Locarno; 1.20, 1.22, 1.89
- *Johannes*, scriba di Locarno; 1.83, 1.86

Lotti

- *Giacomo Francesco fqm Giacomo Maria*, Tenente; 1.136
- *Gio. Francesco*, cancelliere; 1.117, 1.119
- *Gio. Maria*; 1.119

Lussi, Lussio

- *Andreas*, landscriba; 5.2, 5.5, 5.7
- *Johann*, cancelliere del tribunale di Locarno; 1.80
- *Melchior*, landscriba di Locarno; 1.32, 1.61

Macagnini

- *Giovanni Antonio*, di Cevio; 1.19

Mandolfino

- *luogotenente di Lavizzara*; 5.5

Rovora (Della)

- *Joannes fqm. Martini de Cevio*; 1.19

Martini, Martino, Martineo

- Giovanni, Notaio; 1.13, 1.28, 1.44, 1.151

Martinoia

- *Filippo*; 1.116, 1.119

Martochi, Martocho

- *Pietro fqm Giacomo*; 1.136

- *Pietro, caneparo dell'Oratorio della Rovana*; 2.3

Marttiere

- Giovanni, notaio; 1.34

Mattej, Matteo

- *Giuseppe fqm Antonio Maria*; 1.136

- *Giuseppe Maria di Cevio, Curato di Caverigno e Bignasco*; 3.6

- *Gio. Antonio*; 3.7

Morelli, Maurelli, de Mauri

- *Giacomo Filippo fqm Gio. Antonio*; 1.136

- *Pedro*, pubblico servidore della Comunità di Vallemaggia; 1.77

- *Pietro*, pubblico servitore della Comunità di Vallemaggia; 1.63

Megnet

- *Underweibel*; 1.91

Meni

- *Martino di Vallemaggia*; 5.6

Menico

- *Martino di Vallemaggia*; 5.4

Mineta

- *Giacomo*; 5.6

Mören

- *Caspar di Lucerna*; 1.28

Moretti, Moretto, Morettini

- Caterina, moglie di Giovanni qm. Antonio di Bignasco; 1.19
- *Giacomo Antonio*, console; 1.118, 1.119, 1.120
- Giacomo Filippo; 1.121
- *Giuseppe, Tenente*; 1.119
- *Giacomo Pietro di Cevio*; 3.1

Mozio

- *Bignaschino*; 1.10

Müesli

- *Michael di Zugo*; 4.4

Müller

- di Obwalden; 1.95

Muschio

- *Alessio di Cristoforo di Vallemaggia*; 5.2
- *Antonio di Vallemaggia*; 5.2

Nesa

- *di Ornavasso*; 5.7

Obwald

- Samuel di Sciaffusa, landvogt di Vallemaggia; 1.13

Oechslin

- *Bernhard, landvogt di Locarno*; 1.122

Orelli

- *Fabius Nobilis D.ni Fidelis* di Locarno; 1.136

Orso

- *Gio. Antonio fqm Simone di Cevio*; 3.1,, 3.2

Ottono

- *Jacobo de Prato, Luogotenente*; 1.23

Palla

- *Gio. Antonio fqm Pietro del Boschetto*; 2.3
- *Gio. Pietro di Cevio, Luogotenente del lanfogto*; 3.5

Pazalino, Pazajno

- *Pazalino Giacomo*; 5.7
- *Jacomo Pietro*; 1.21

Pedrazzi

- *Gio. Antonio di Cerentino*; 2.1

Pescatore, Pescatori, Pescadore

- Alessio; 1.67
- Alessio, console; 1.36, 1.65, 1.98
- Alessio *del Zan*; 1.28
- Alessio *del Giovanni*; 1.51
- *D'Alessio fq Zan*; 1.63

Pin

- Giacomo; 1.121

Giacomo da Pizzighetone

- Padre Cappuccino, Guardiano dei Cappuccini di Locarno; 1.108

Pizzo

- Giacomo di Lodano; 1.111

Respini, Raspino

- *Gio., caneparo della Confraternita del Santissimo Sacramento*; 3.7
- *Giovanni Antonio, caneparo dell'Oratorio della Rovana*; 2.5
- *Carlo*; 2.5
- *Domenico*; 2.5
- *Mughanino del fu Giovanni di Bietto*; 1.15, 1.16

Rovora (Della)

- *Galitia de Rolzino(?) moglie di Angelo*; 1.19

Rusca

- Bartolomeo; 1.120, 1.125, 1.126
- *Bartolomeo fqm Carlo, Tenente*; 1.136

Saso (Del)

- *Sartore di Cevio*; 1.16
- *Zane de Cevio*; 1.16

Sbona

- *Antonio Maria di Cevio*; 3.1, 3.5
- *Antonio Maria figlio di Gio. Maria di Cevio*; 3.2, 3.6

Schuwolar, Schuwoler

- Giovanni, notaio pubblico della valle Lavizzara; 1.20
- Giuseppe di Prato in Lavizzara, pubblico notaio; 1.22

Scolari

- Giuseppe di Prato, notaio; 1.63
- *Joseps* di Prato, notaio; 1.23

Sidler

- *Giorgio*, lanfogto; 1.119, 1.120

Simonini

- *Giacomo*; 1.10

Somazzi, Somatius

- *Philippus*, notaio di Lugano e valli; 1.19

Streiff

- *Peter di Glarona*; 5.3

Stulz

- *Arnold di Nidwalden*, landscriba; 1.95

- *Stulz Johann*, landscriba di Locarno; 5.2, 5.5, 5.7

Tanner

- *Johann Jakob*, ambasciatore di Uri; 1.28, 1.53

Todesco (del)

- *Alessio*; 1.98

Togni, Thong (del)

- *Giovanni*, mastro; 1.98

- *Wolfgang*; 1.65

- *Zan' Antonio*; 1.98

Traversi, Traversino, Traverzino, Trevarsino, Treversino

- *Antonio*; 1.28, 1.35, 1.41, 1.46

- *Carlo Maria fqm Gio. Antonio*; 3.7

- *Giovanni Antonio*; 1.98

- *Giovanni Antonio*, console; 1.51

Traber

- *Joseph Leodegar*, vice-landscriba ; 4.5

Trinkler

- *di Zugo*, landvogt; 1.95

Trösch

- *Sebastian Heinrich* ; 1.52

- *Sebastian Heinrich di Uri*, landscriba; 1.91

Trümpi

- *alfiere* ; 1.95

Vicario

- *Giacomo qm Antonio*; 1.10

Vignazza

- Giovanni di Locarno; 1.26

Stahl (von)

- Johann Jakob di Soletta; 1.28

Wüst

- Conrad, rappresentante del consiglio di Zurigo; 1.42

- Hans Conrad, rappresentante del consiglio di Zurigo; 1.37

- Konrad Hans di Zurigo; 1.58

Zanolini, Zannolino

- *Remigio, caneparo della Confraternita del Santissimo Sacramento; 3.2*

Zeio, Zezius

- Giovanni Pietro notaio; 1.20, 1.21, 1.22